

III

1806



COLLEZIONE
DI
CARTE PUBBLICHE
UFFIZIALI

E
GOVERNATIVE


Dal momento della entrata in Venezia
dell' Armata Francese .

TOMO TERZO.



IN VENEZIA MDCCCVI.

Nella Stamperia GRAZIOSI a S. Apollinare.
Con Pubblica Approvazione e Privilegio.



N A P O L E O N E I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore dei Francesi e Re d' Italia.

Eugenio Napoleone di Francia Vice Re d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, e Governatore degli Stati Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e R. per il Comando in Capo dell' armata d' Italia, a tutti quelli che vedranno le presenti Salute.

Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo Imperatore e Re **NAPOLEONE I.** nostro onoratissimo Padre, e graziosissimo Sovrano.

Abbiamo decretato, e decretiamo:

A R T I C O L O I.

La Legge 11 Settembre 1802, la Sezione II., e III. della Legge 17 Luglio 1805, ed il nostro Decreto dei 3 Novembre detto anno sul Bollo della Carta saranno pubblicati, e posti in esecuzione nelle Provincie Venete col primo Maggio 1806.

A R T I C O L O II.

A datare da detto giorno cesseranno i di-

titti imposti dal Governo precedente pel Bollo delle Cambiali, e dei Protesti, delle Polizze di Carico, Lettere di Porto, e Sicurezza.

A R T I C O L O III.

Per la Dalmazia sarà provvisto con Decreto a parte.

A R T I C O L O IV.

Il primo Maggio prossimo il Ministro delle Finanze del Regno sarà incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà provvisoriamente pubblicato nel Territorio Veneto sotto la sorveglianza del Consigliere di Stato Amministratore delle Finanze.

Dato in Milano li 16 Aprile 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

Venezia li 23 Aprile 1806.

Per Commissione del Consigliere di Stato, Amministratore Generale delle Finanze, e del Demanio degli Stati Veneti, Comandante della Legion d'onore.

Mengotti Segr. Gen.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re
d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell'
Impero Francese, Governatore degli Sta-
ti Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e
R. per il Comando in capo dell' Armata
d' Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute.*

*Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo
Imperatore e Re NAPOLEONE I. no-
stro onoratissimo Padre, e graziosissimo
Sovrano,*

Abbiamo decretato, e decretiamo :

ARTICOLO I.

A cominciare dal primo Maggio 1806, il
prezzo del Sale nelle Provincie Venete, ec-
tuata la Dalmazia, per cui si provvederà a
parte, sarà senza eccezione di Luoghi, o
persone fissato, e regolato in conformità del-
la Legge 19 Gennaio 1804 come segue :

1. Il Sale raffinato in pane si venderà al

prezzo di sette soldi per ogni libbra di oncie dodici, peso, e moneta di Milano.

2. I Sali di Trapani, Barletta, Santa Maura, il Sale fiore di Cervia, ed altri Sali bianchi misti con Sale di Spagna, si venderanno cinque soldi la Libbra.

3. Detti Sali non misti al Sale di Spagna si vendono quattro soldi, e mezzo la Libbra.

4. Il Sale comune di Cervia, e Regalia si vende misto tre soldi, e mezzo la Libbra.

5. I Sali d' Istria, di Pago, e simili si venderanno pure al prezzo di tre soldi e mezzo la Libbra.

ARTICOLO II.

Non avrà luogo per le Provincie Venete il prezzo addizionale del Sale prescritto nel resto del Regno per il 1806 dai Decreti 18 Settembre, e 15 Dicembre 1805.

ARTICOLO III.

Nissun Comune, o privato potrà per se, o per mezzo d' altri vendere Sale, ancorchè proveniente da Saline di propria ragione, salvo ogni diritto per l' indennizzazione a chi, e come potrà di giustizia competere.

ARTICOLO IV.

Il primo Maggio prossimo il Ministro del-

117)

le Finanze sarà incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, il quale sarà provvisoriamente pubblicato nel Territorio Veneto sotto la sorveglianza del Consigliere di Stato, Amministratore Generale delle Finanze.

Dato in Milano li 17 Aprile 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

Venezia li 23 Aprile 1806.

Per Commissione del Consigliere di Stato, Amministratore Generale delle Finanze, e del Demanio degli Stati Veneti Comandante della Legion d'onore.

Mengotti Segret. Generale.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore dei Francesi e Re d' Italia .

Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d' Italia , Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francese , Governatore degli Stati Veneti , e Luogotenente di S. M. I. , e R. per il comando in capo dell' Armata d' Italia , a tutti quelli che vedranno le presenti salute .

Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata delegata dall' Altissimo , ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. nostro onoratissimo Padre , e graziosissimo Sovrano .

Abbiamo decretato , e decretiamo .

A R T I C O L O I.

La Giurisdizione , i Diritti di privativa , i Dazj , e Diritti regali d' ogni natura an-

nessi ai Feudi, o per qualunque altro Titolo posseduti, o eserciti, sì da' Comuni, che da' Privati, sono, e s' intenderanno col primo giorno di Maggio 1806 avvocati allo Stato.

A R T I C O L O II.

I Beni, e le Rendite feudali indipendenti dall' esercizio di un diritto regale rimarranno presso i Possessori attuali, conservate per ora le obbligazioni inerenti a' detti Beni, tanto a favore de' chiamati, che dello Stato.

A R T I C O L O III.

L' indennizzazione de' Possessori de' diritti avvocati allo Stato sarà verificata, e liquidata secondo i principj, e le forme prescritte dalle Leggi Generali del Regno.

A R T I C O L O IV.

Il primo Maggio prossimo il Ministro delle Finanze sarà incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, il quale sarà provvisoriamente pubblicato nel Territorio Veneto

X 10 X

sotto la sorveglianza del Consigliere di Stato
Amministratore delle Finanze.

Dato in Milano li 15 Aprile 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

Venezia li 23 Aprile 1806.

Per Commissione del Consigliere di Stato,
Amministratore Generale delle Finanze, e
del Demanio degli Stati Veneti, Comandan-
te della Legion d'onore.

Mengotti Segr. Generale.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, Governatore degli Stati Veneti, e Luogotenente di S. M. I, e R. per il Comando in Capo dell' Armata d'Italia, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.

Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo Imperatore, e Re **NAPOLEONE I.** nostro onoratissimo Padre e graziosissimo Sovrano.

Abbiamo decretato, e decretiamo.

TITOLO I.

Nomina dei Direttori del Demanio, e Diritti uniti.

ARTICOLO I.

Eccettuata la Provincia di Venezia, e la Dalmazia, per le quali si danno da Noi del-

le disposizioni a parte, il Direttore del Demanio, e diritti uniti, che in conformità del Decreto Nostro delli 17 corrente deve essere stabilito in ciascuna Provincia Veneta sarà, dove attualmente non ne esiste, nominato per questa volta provvisoriamente, e salva conferma dal Magistrato Civile della Provincia rispettiva.

A R T I C O L O II.

I Magistrati Civili nominano pure, come sopra, il Segretario, il Ragioniere, ed il Cassiere della Direzione.

A R T I C O L O III.

Questi Impiegati saranno, per quanto sarà possibile, scelti fra i quiescenti in pensione, o fra quelli, che in conseguenza delle riforme amministrative fossero rimasi, o si prevedesse dover rimanere fuori di servizio.

A R T I C O L O IV.

La Direzione del Demanio sarà stabilita in un locale nazionale.

A R T I C O L O V.

Saranno trasportati presso la Direzione del Demanio gli Archivj, e Carte risguardanti i

diversi Rami , che verranno posti sotto la loro amministrazione .

A R T I C O L O VI.

I Direttori del Demanio dovranno essere in piena attività d' esercizio per il giorno 24 del corrente Aprile .

T I T O L O II.

Disposizioni d' Ordine .

A R T I C O L O VII.

I Direttori del Demanio sotto la propria responsabilità .

1. Amministrano i Beni , e Redditi Nazionali , o Erariali di qualunque natura posti nella Provincia .

2. Invigilano perchè non sia traffugata , o danneggiata qualunque proprietà reversibile , o di natura ad essere avvocata al Demanio .

3. Ricevono in Amministrazione , previo Inventario i Beni , ed Effetti da aggregarsi al Demanio in conseguenza dell' applicazione agli Stati Veneti del Reale Decreto 8 Giugno 1805 .

4. Procedono all' alienazione de' Beni , ed Effetti Erariali in conformità delle Leggi , e de' regolamenti , che verranno pubblicati .

5. Fanno a detto effetto tenere i Registri, e Libri della propria amministrazione in giorno, e corrisponderanno continuamente colla Direzione Generale del Demanio; corrispondono pure reciprocamente tra essi loro per le Carte, e Notizie che possono interessare i Beni posti sotto la propria Amministrazione.

A R T I C O L O V I I I .

Affine di assicurare le proprietà del Demanio, qualunque Comune, Corpo, o individuo si trova nel possesso, o godimento, sia gratuito, oneroso di locali, beni, ed effetti Erariali, o Nazionali di qualunque natura, e provenienza: qualunque debitore all' Erario di Capitali vivi, e morti, Decime, Censi, interessi, ed annualità; qualunque Possessore di Beni, e redditi Feudali, o Enfiteutici dipendenti dal diretto Dominio dello Stato ancorchè non ancora a questo riuniti, dovranno entro il termine di quindici giorni, da decorrere da quello della pubblicazione del presente Decreto, avere presentata al Magistrato Civile della Provincia una fedele, e giurata nota delle proprietà, di cui sopra, distinte per qualità, quantità, e reddito; coll' indicazione del Comune ove sono situate, del nome, e cognome de' debitori, ed ogni altra indicazione necessaria all'indennità del Demanio.

La notificazione sarà accompagnata dai rispettivi titoli.

ARTICOLO IX.

Tutti quelli che essendo compresi nella disposizione dell' Articolo precedente non avranno presentata la prescritta Nota, o l' avranno presentata infedele, saranno puniti con una multa eguale al 20 per cento del valore non notificato, e ciò senza pregiudizio di procedere col rigore delle Leggi in osservanza contro i detentori di proprietà appartenenti allo Stato.

ARTICOLO X.

All' obbligo della Notificazione prescritta dall' Articolo 8 sono pure sottoposti i detentori di Archivj, e Carte di ragion pubblica.

ARTICOLO XI.

Gli Amministratori dei Comuni, luoghi Pii, Corporazioni, tanto Laiche, che Ecclesiastiche, stabilimenti Pubblici, Pupilli, minori, assenti, e simili i quali avranno omesso di fare in nome, e per l' interesse de' loro Amministrati la notificazione sopra prescritta, saranno tenuti *in proprio* al pagamento della multa.

ARTICOLO XII.

Il primo Maggio prossimo il Ministro delle Finanze del Regno sarà incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà provvisoriamente pubblicato sotto la sorveglianza del Consigliere di Stato, Amministratore delle Finanze degli Stati Veneti.

Dato in Milano li 18 Aprile 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

Venezia li 23. Aprile 1806.

Per Commissione del Consigliere di Stato Amministratore Generale delle Finanze e del Demanio degli Stati Veneti Comandante la Legion d'onore.

Mengotti Segr. Gen.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore de' Francesi e Re d'Italia.

*Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d'
Italia, Arcicancelliere di Stato dell' Im-
pero Francese, Governatore degli Stati
Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e R.
per il Comando in Capo dell' Armata d'
Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute:*

*Noi in virtù dell' Autorità, che ci è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissi-
mo Imperatore, e Re NAPOLEONE I.
nostro onoratissimo Padre e graziosissi-
mo Sovrano.*

Abbiamo decretato, e decretiamo:

TITOLO I.

Amministrazione.

ARTICOLO I.

Un Ispettore Generale delle Finanze ri-
siede in Venezia,

Num. 2.

A R T I C O L O II.

L' Ispettore Generale.

1. Assicura gl' Archivj, e Carte delle Amministrazioni precedenti.
2. Verifica, e regola i conti a tutto Aprile 1806.
3. Sollecita l'esazione degli arretrati.
4. Provvede nei casi d'urgenza, ed in tutti i casi, in cui trattisi di oggetto comune a più Amministrazioni, e a più di un Dipartimento.
5. Sorveglia le Amministrazioni locali, e vicine.
6. Provoca l'attenzione del Ministro delle Finanze sugli oggetti di ogni natura interessanti le sue attribuzioni.
7. E' Capo della Commissione del Censo, che sarà stabilita in Venezia.

Ommissis.

Dato in Milano li 17 Aprile 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

(19)

REGNO D'ITALIA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

IN esecuzione del Decreto di Sua Altezza Imperiale il Principe Vice-Re delli 17 Aprile corrente relativo all'organizzazione finanziaria delle Provincie Venete.

Decreta.

Il Signor Mengotti è nominato Ispettor Generale delle Finanze residente in Venezia, cogli attributi portati dal Titolo I. Articolo II. del Decreto sopracitato.

Milano li 22 Aprile 1806.

PRINA

B. Marchinj Segretario.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re
d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell'
Impero Francese, Governatore degli Sta-
ti Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e
R. per il Comando in Capo dell' Armata
d' Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute.*

Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo
Imperatore e Re **NAPOLEONE I.** no-
stro onoratissimo Padre, e graziosissimo
Sovrano.

Abbiamo decretato, e decretiamo :

ARTICOLO I.

La Legge e Tariffa per i Dazj d' Entrata,
Uscita, e Transito delli 22 Dicembre 1803,
il Regolamento in esecuzione 22 Gennaio
1804; il Regolamento 26 Marzo 1804 sulla
Polizia de' Grani; il Regolamento 26 Giu-
gno per l' Organizzazione delle Guardie di
Finanza; il Decreto 24 Maggio per l' appli-
cazione delle multe; il Decreto 5 Luglio

1804 riguardante la mitigazione delle Pene pecuniarie imposte a' Contraventori delle Leggi di Finanza; il Decreto 26 Luglio 1804 sulle licenze d' introduzione, e Transito de' Tabacchi; il Decreto 27 Luglio tendente a prevenire i Contrabbandi delle Merci non soggette a Bollo; il Decreto 27 Luglio 1805 portante la proibizione delle Merci Inglesi; il Decreto 20 Novembre 1805 per l' estrazione de' Grani; il Decreto 12 Aprile 1806 per l' estrazione de' Bestiami, saranno pubblicati negli Stati Veneti.

A R T I C O L O II.

Ferma, e mantenuta a rigore la proibizione delle Merci Inglesi negli Stati Veneti già ordinata con nostro Decreto delli 10 Febbrajo 1806. Tutte le altre Leggi, Regolamenti, e Decreti sopracitati saranno posti in attività ed eseguiti a cominciare dal giorno, che verrà notificato al Pubblico dagli Intendenti rispettivi confermemente alle Istruzioni che verranno loro date dal Ministro delle Finanze. Nello stesso giorno s' intenderanno aboliti, e cesseranno d' aver luogo tutti i Dazj intermedj fra un punto, ed un altro della stessa Provincia, fra l' una, e l' altra Provincia, e fra le altre Provincie Venete, ed il resto del Regno.

A R T I C O L O III.

Verranno prese con Decreti speciali, e pubblicate a parte le variazioni ed addizioni alle Leggi Daziarie del Regno, che si riconosceranno necessarie, sia in conseguenza della riunione, sia per rapporto dei bisogni generali del Commercio.

A R T I C O L O IV.

La Camera di Commercio di Venezia si occuperà senza ritardo delle misure, che credesse conveniente di proporre a questo riguardo.

A R T I C O L O V.

L'Istria, e la Dalmazia rimarranno provvisoriamente in materia di Dogane nello stato in cui trovansi.

A R T I C O L O VI.

Il primo Maggio 1806 il Ministro delle Finanze sarà incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà provvisoriamente pubblicato nel Territorio Veneto

(23)

sotto la sorveglianza del Consigliere di Stato
Amministratore delle Finanze.

Dato in Milano li 18 Aprile 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

Venezia li 23 Aprile 1806.

Per Commissione del Consigliere di Stato,
Amministratore Generale delle Finanze, e
del Demanio degli Stati Veneti, Comandan-
te della Legion d'onore.

Mengotti Segr. Generale.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni
Imperatore dei Francesi e Re d' Italia .

Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francese, Governatore degli Stati Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e R. per il comando in capo dell' Armata d' Italia, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.

Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. nostro onoratissimo Padre, e graziosissimo Sovrano.

Abbiamo decretato, e decretiamo .

TITOLO I.

Amministrazione.

ARTICOLO I.

Un Ispettore generale delle Finanze risiede in Venezia .

ARTICOLO II.

L' Ispettor generale,

1. Assicura gli Archivi, e Carte delle Amministrazioni precedenti.

2. Verifica, e regola i conti a tutto Aprile 1806.

3. Sollecita l'esazione degli arretrati.

4. Provvede nei casi d'urgenza, ed in tutti i casi, in cui trattisi di oggetto comune a più Amministrazioni, e a più di un Dipartimento.

5. Sorveglia le Amministrazioni locali, e vicine.

6. Provoca l'attenzione del Ministro delle Finanze sugli oggetti di ogni natura interessante le sue attribuzioni.

7. E' Capo della Commissione del Censo, che sarà stabilita in Venezia.

ARTICOLO III.

Per ogni Capoluogo di Dipartimento, eccettuata l'Istria, e la Dalmazia, per cui verrà provvisto con Decreto a parte, vi sarà:

Un Intendente;

Un Direttore del Demanio, e diritti uniti,

Un Conservatore del Registro degli Atti, e Contratti;

A R T I C O L O IV. \

I loro attributi, e l'organizzazione de' loro Ufficj saranno stabiliti secondo le Leggi, ed i regolamenti generali del Regno.

A R T I C O L O V.

I Libri de' Ricettori, Magazzinieri, venditori de' Generi di privativa, i Giornali di Cassa, ed in generale i Registri, Libri, e Carte relative all' Amministrazione sino al primo Maggio 1806., saranno trasmessi di mano in mano all' Ispettore generale in Venezia, con cui gl' Intendenti corrisponderanno per tutti gli oggetti anteriori a detta epoca.

A R T I C O L O VI.

I Libri, le Carte e la corrispondenza per tutti gli oggetti di Amministrazione, posteriormente al primo Maggio 1806., si trasmetteranno a Milano alle Direzioni generali, ed al Ministro delle Finanze secondo le istruzioni, che verranno da questo date.

(27)
T I T O L O II.

Casse.

A R T I C O L O VII.

In ogni Capo luogo di Dipartimento vi sarà:

1. Un Ricevitore per l'esazione delle Imposte prediali del Dipartimento.
2. Un Cassiere presso le Intendenze.
3. Un Cassiere presso la Direzione del Demanio, e diritti uniti.

A R T I C O L O VIII.

Fanno centro in dette Casse, secondo la natura delle esazioni, tutti gl'introiti, che avranno luogo a datare dal primo Maggio 1806 per conto della Nazione, anche per titoli, e cause anteriori a detta epoca.

A R T I C O L O IX.

Le Amministrazioni del Lotto, e delle Porte verseranno provvisoriamente i loro prodotti nella Cassa dell'Intendenza Locale. Per detti prodotti, e per qualunque altro, che vi colasse estraneo alla propria Amministrazione, l'Intendente farà tenere dei registri a parte.

A R T I C O L O X.

A cominciare dal primo Maggio 1806 nessun Ricevitore, o Cassiere potrà fare pagamento di veruna sorta, e di qualunque benchè minima somma, salvo sopra Mandato di uno dei Ministri, coll' ordine, ed assegno del Ministro del Tesoro pubblico.

A R T I C O L O XI.

Riguardo però alle Casse delle Intendenze, e delle Direzioni del Demanio, i pagamenti, per le spese dell' amministrazione rispettiva, si dovranno fare sù Mandato del rispettivo Intendente, e Direttore, preceduto da Decreto di approvazione superiore, del quale si farà menzione nello stesso Mandato.

TITOL O III.

*Metodo di Esazione, e Cause della
Nazione.*

A R T I C O L O XII.

L' esazione de' Capitali, Interessi, Censi, Livelli, Canoni, diritti di Licenze, Tasse, e in generale l' esazione di ogni credito liquidato, spettante alle Finanze del Regno, si fa con modi e privilegi dell' Imposta prediale.

A R T I C O L O XIII.

Il Foro competente per le Cause Civili, in cui la Nazione è interessata come attrice, o come rea, e che non sono attribuite dalla Legge ad un Foro speciale, è il Tribunale di prima Istanza del luogo, ove risiede l' Ufficio, dalla cui amministrazione immediata dipende l' oggetto.

A R T I C O L O XIV.

Il primo Maggio prossimo li Ministri delle Finanze ed del Tesoro pubblico saranno incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell' esecuzione del presente Decreto, il quale sarà provvisoriamente pubblicato nel

X 30 X

Territorio Veneto, sotto la sorveglianza del
Consigliere di Stato, Amministratore Gene-
rale delle Finanze.

Dato in Milano li 17 Aprile 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

Venezia li 23 Aprile 1806:

Per Commissione del Consigliere di Stato,
Amministratore Generale delle Finanze, e
del Demanio degli Stati Veneti, Coman-
dante della Legion d'onore.

Mengotti Segr. Gen.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re
d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell'
Impero Francese, Governatore degli Sta-
ti Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e
R. per il Comando in capo dell' Armata
d' Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute.*

*Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo
Imperatore e Re NAPOLEONE I. no-
stro onoratissimo Padre, e graziosissimo
Sovrano.*

Abbiamo decretato, e decretiamo.

ARTICOLO I.

Nella parte della Città di Verona a sini-
stra dell' Adige, e in tutte le altre Città, e
Comuni murate della Terra ferma Veneta
sarà posta in attività al primo Maggio 1806
l'esazione dei Dazj di consumo alle porte,
ed ai molini interni secondo le Leggi, e di-
scipline del Regno, ed in conformità della
Tariffa annessa al Decreto di Sua Maestà

dei 15 Dicembre 1805 posta in piede del presente.

A R T I C O L O II.

L'esazione del Dazio avrà luogo senza eccezione di beni, e luoghi, donde provengono le robe, nè di corpi, o individui, che ne siano proprietarj, o cui siano destinate.

A R T I C O L O III.

I Contravventori sono puniti colla perdita delle robe. I recidivi sono multati del doppio.

A R T I C O L O IV.

I Dazj *entrar porte*, spezzati a consumo, macina, mercà biade, Pestrino, molinari o ruote da molino, farinati; i Dazj Ducato per Botte, Spina, Foro, Accordo, il Dazio Carni, fraglia de' Casolini, Fondaco de' Corami, Acconcia pelli; il Dazio Ducato per Carro Fieno, e generalmente tutti i Dazj non compresi nella nuova Tariffa, e soliti di Diritto, o di fatto esigersi sopra oggetti di consumo alle Porte, e nell'interno di dette Città, e Comuni murate, sia direttamente, sia per convenzione, o licenza d'esercizio cesseranno col primo Maggio 1806.

A R T I C O L O V.

Per le Città di Venezia, e Provincia sarà provvisto con Decreto a parte.

A R T I C O L O VI.

Sarà similmente provvisto con Decreto a parte pei Dazj di Consumo nei Comuni non murati.

A R T I C O L O VII.

Il primo Maggio prossimo il Ministro delle Finanze del Regno sarà incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà provvisoriamente pubblicato nel Territorio Veneto sotto la sorveglianza del Consigliere di Stato Amministratore delle Finanze.

Dato in Milano li 16 Aprile 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

Num. 3.

Pel Dazio Consumo per le Comuni murate.

Avvertenze Generali

Quando non è altrimenti espresso il Dazio s' intende fissato a Quintale.

Il Quintale è Libbre cento da oncie dodici ciascuna, peso di Milano.

Vino, e Liquori.

Vino, mezzo Vino, Posca, Aceto, Birra, Agresto. Lir.

Uva, e mosto.

L' uva non eccedente in peso il decimo di quintale (quando non vi sia frode), è esente da Dazio.

Acquavite tanto greggia che raffinata, Rosogli, Rhum, e liquori.

Farine, Grani, e Legumi.

Farine di frumento abburrattate.

Dette non abburrattate.

Farine miste con farine di Frumento, Tritello, Roggiolo, Roggiolino pagano come le farine di frumento non abburrattate.

Nella Capitale	Nelle Comuni che oltrepassano i 40m. Abitanti	Nelle Comuni che oltrepassano i 30m. Abitanti	Nelle altre Comuni Capi Luoghi de' Dipartimenti	Nelle Comuni murate non comprese nelle quattro controscritte Classi
18	15	12	10	8
15	12	10	8	6
8	7 10	7	6 10	6
1 6 6	1 6	1 5 6	1 5	1 4 6
1 2	1 1 6	1 2	1 6	1

Avvertenze Generali

Quando non è altrimenti espresso il Dazio s'intende fissato a Quintale.

Il Quintale è Libbre cento da oncie dodici ciascuna, peso di Milano.

Pane, e **Paste** di pura farina di frumento pagano come le farine di frumento abburattate.

Pane, o **Paste** di farina di frumento miste con altre farine, pagano come le farine di frumento non abburattate.

Farine, **Paste**, e **Pane** di qualsivoglia altra specie che di frumento. “

Frumento, che entra ne' molini esistenti nel recinto delle Comuni murate paga come le farine di frumento non abburattate, calcolando però libbre cento di frumento pesato col sacco per libbre novantotto.

Grani di qualsivoglia altra specie, che di frumento entrando ne' molini esistenti nelle Comuni murate pesati col sacco senza deduzione. “

Riso. “

Il Risone paga la metà del Dazio del Riso.

Nella Capitale	Nelle Comuni che oltrepassano i 40m. Abitanti.	Nelle Comuni che oltrepassano i 30m. Abitanti.	Nelle altre Comuni Capi Luoghi de' Dipartimenti.	Nelle Comuni murate non comprese nelle quattro controscri- tte Classi.
8	26	7	66	6
7 16	6 15	5 14	4 13	3 12

Avvertenze Generali

Quando non è altrimenti espresso il Dazio s' intende fissato a Quintale.

Il Quintale è Libbre cento da oncie dodici ciascuna, peso di Milano.

Il Risino un terzo.

Legumi senza tega. “

Detti con tega pagano la metà.

Carni, e Bestie da Macello.

Bovi, e Manzi. per cadauno “

Vacche, e Tori. “

Manzetti, Civeti. “

Vitelli. “

Porci. “

Pecore, Capre, Castrati, Montoni, ed Agnelli maggiori in peso d' un mezzo quintale. “

Capretti, Agnelli non eccedenti il peso d' un mezzo quintale. “

Carne in genere, Testa, Cervella, Lingue, Fegato, Animelle, Cuori, Coratelle, Pannone, e simili parti interiora delle Bestie per quintale. “

Nella Capitale	Nelle Comuni che oltrepassano i 40m. Abitanti.	Nelle Comuni che oltrepassano i 30m. Abitanti.	Nelle altre Comuni Capi Luoghi de' Dipartimenti.	Nelle Comuni murate non comprese nelle quattro controscritte Classi.
8	7	6	5	4
26	25	24 10	24	23
18	17	16 10	16	15
14	13	12	11	10
10	9	8	7	6
8	7	6 10	6	5
1	15	13	12	10
10	8	7	6	5
5	4 10	4	3 10	3

Avvertenze Generali

Quando non è altrimenti espresso il Dazio s' intende fissato a Quintale.

Il Quintale è Libbre cento da oncie dodici ciascuna, peso di Milano.

La metà precisa delle Bestie da macello paga colla regola dell' intiero.

Per una parte minore della metà, o quando non sia riconoscibile la qualità della Bestia il Dazio si esige come Carne in genere.

Grassine, Lardo, Salami, Presciuti, Salsiccia, ed in generale le lingue, e carni salate affumicate, per quintale. “

Articoli diversi.

Pelli verdi, che s' introducono nelle Comuni murate pagano. “

se di Bestie bovine, o di Cavallo. “

se di Bestie lanute. “

altre qualsivogliano. “

Le pelli secche pagano la metà di più nelle rispettive categorie. “

Le pelli verdi delle Bestie macellate nelle

Nella Capitale	Nelle Comuni che oltrepas- sano i 40m. Abitan- ti.	Nelle Comuni che oltrepas- sano i 30m. Abitan- ti.	Nell e altre Comuni Capi Luoghi de' Diparti- menti.	Nelle Comuni murate non comprese nelle quattro contro- scritte Classi.
5	4 10	4	3 10	3
4	3 10	3	2 10	2
2	1 15	1 10	1 5	1
1	15	12	10	8

Avvertenze Generali

Quando non è altrimenti espresso il Dazio s' intende fissato a Quintale.

Il Quintale è Libbre cento da oncie dodici ciascuna, peso di Milano.

Comuni murate pagano la metà del Dazio prescritto.

- | | |
|--|---|
| Candele di cera per quintale. | “ |
| Candele di sego, grasso bianco, o strutto di Porco. | ” |
| Cipria. | “ |
| Pesce fresco d'ogni qualità. | “ |
| Pesce salato, colto, secco marinato, affumicato d'ogni qualità, Caviale, Gambari, Grancevole, Crestacci. | “ |
| Olio di qualunque sorta. | “ |
| Olive, Linosa, semenza di Ravizzoni, Canape, noci senza guscio, e simili per far olio. | “ |
| Noci con guscio. | “ |
| Dette colla scorza un soldo meno. | “ |
| Buttiro. | “ |
| Formaggio, Stracchini, Robbiole, e simili composti di latte di qualunque sorta, ed in qualunque forma. | “ |

Nella Capitale	Nelle Comuni che oltrepassano i 40m. Abitanti.	Nelle Comuni che oltrepassano i 30m. Abitanti.	Nelle altre Comuni Capi Luoghi de' Dipartimenti.	Nelle Comuni murate non comprese nelle quattro contraccritte Classi.
2	1 10	1 5	1	15
1 10	1	15	12	10
2	1 10	1 5	1	15
3	2 10	2 5	2	1 10
1	15	12	10	8
2	1 15	1 12 6	1 10	1 5
11	10	9	8	7
5	4	3	2 6	2
1 4	1 2 6	1	19	18
2 12	2 10	2 5	2 2 6	2

Avvertenze Generali

Quando non è altrimenti espresso il Dazio s' intende fissato a Quintale.

Il Quintale è Libbre cento da oncie dodici ciascuna, peso di Milano.

- Fieno tanto secco, che in erba, Avena, Spelta, Biada da cavallo. “
- Paglia ancorchè mista con qualche poca parte di Fieno, paglia, stoppia, mezza roba, e mischiata. “
- Legnami d'opera già segati, o squadrati in qualunque modo, e forma. “
- Legnami d'opera greggi, legna, e pali di qualsivoglia sorte. “
- Carbone, Carbonella, Brasca, e simili. “
- Calcina, e gesso cotto. “
- Mattoni, Quadrelli, Tegole, Pietre cotte per ogni cento. “
- se grandi. “
- se piccoli. “
- se usati pagano come nuovi quando non siano rottami inservibili.
- se crudi pagano colla deduzione del sesto nel Daziato.

Nella Capitale	Nelle Comuni che oltrepa- sono i 40m. Abitan- ti	Nelle Comuni che oltrepa- sono i 30m. Abitan- ti	Nelle altre Comuni Capi Luoghi de' Diparti- menti	Nelle Comuni murate non compresa nelle quattro contro- scritte Classi.
6	5	4	3	2 6
4	3 6	3	2 6	2
6	5	4	3	2
2	1 6	1	9	6
4	3 6	3	2 6	2
2 6	2	1 6	1	6
6	5 6	5	4 6	4
5	4 6	4	3 6	3

Certificato conforme

Il Consigliere Segretario di Stato

L. Vaccari .

Venezia li 23. Aprile 1806.

Per Commissione del Consigliere di Stato,
Amministratore Generale delle Finanze, e del
Demanio degli Stati Veneti, Comandante della
Legion d'onore.

Mengotti Segr. Gener.

IL MAGISTRATO CIVILE
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.

Niente sfugge all'occhio penetrante del benefico Principe, dall'Augustissimo NAPOLEONE I. nostro Sovrano, destinato a governare il Regno d'Italia.

L'incarimento de'Generi di prima necessità, indispensabile effetto delle vicende passate, scosse la sensibile di Lui Anima, e risguardando con occhio di predilezione, singolarmente questa Fortunata Provincia, si affretta a dare le analoghe disposizioni, ond'abbia un pronto soccorso.

Il Magistrato Civile di Venezia, specialmente destinato all'onorevole incarico di amministrare tali beneficenze, è assai lieto di poter annunziare a questa Popolazione, che pervenuto intanto un numero di Bovi saranno questi, cominciando dal giorno 26 corrente, ripartitamente venduti nelle sotto notate località all'inalterabile prezzo di ventisei soldi la Libbra.

E' inutile di dichiarare a' suoi Concittadini, che questa provvidenza, la quale non può generalizzarsi a tutta la Nazione, virtualmente contempla due oggetti; provvedimento delle classi non doviziose, ed un mezzo opportuno a riconcentrare nei limiti dell'

equità il prezzo successivo degli speculatori.

Perfetto conoscitore il Magistrato Civile della dolcezza caratteristica di questa Popolazione, non dubita di vedere spontaneamente secondata dalla Nazionale moderazione l'intenzione rettilissima di S. A. I., mentre frattanto interprete del voto popolare umilia all' Augustissimo Principe Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d'Italia gl'ingenui sentimenti della Pubblica riconoscenza.

Seguono li Posti di Vendita.

Il Posto da Manzo a S. Domenico di Castello.

Simile a S. Luca.

Simile a SS. Appostoli.

Simile a S. Giacomo di Rialto.

Simile a S. Geremia.

Simile a S. Polo.

Simile alla Giudecca.

Venezia li 24. Aprile 1806.

ERIZZO;

Vincenti Foscari Segr. Generale.

N A P O L E O N E I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore dei Francesi e Re d' Italia.

*Eugenio Vice Re d' Italia, Arcicancelliere di
Stato dell'Impero Francese, a tutti quelli
che vedranno le presenti Salute.*

Milano li 17 Luglio 1805.

IL CORPO LEGISLATIVO.

A R T I C O L O 44.

„ **R**adunato nel numero de' Membri pre-
„ scritto dall' art. 84. della Costituzione, in-
„ tesa la lettura del progetto di *Legge ge-*
„ *nerale di Finanze* per gli anni 1805., e
„ e 1806. trasmessogli dal Governo il gior-
„ no 15. corrente Luglio, comunicato nello
„ stesso giorno alla Commissione di Finanza,
„ inteso il rapporto della medesima Com-
„ missione nella seduta di questo giorno,
„ raccolti suffragj a scrutinio segreto.

D e c r e t a :

Ommissis.

Num. 4.

SEZIONE II.

Bollo della Carta.

ARTICOLO 44.

Oltre gli atti, e le carte contemplate nella Legge 11. Settembre 1802. si dichiarano specificatamente soggetti al bollo.

1. I Passaporti, Salvacondotti, Carte di sicurezza, notificazioni di abitanti, Licenze, Patenti, Fedi di Sanità, di battesimo, di nascita, matrimonio, vita, o morte.

2. Tutti i Decreti, Ordinanze, Sentenze, Editti, Lettere, ed Atti interni qualsivogliano dei Tribunali, Giudici, Conciliatori, ed Arbitri ad istanza di parte, o *ex Officio* concernenti però direttamente l'interesse di parte; le copie de' Processi criminali, le scritture, esami, ed atti difensivi, ammenocchè il reo non sia ammesso al beneficio di miserevolezza; i libri, e conti de' Tutori, e Curatori.

3. Qualunque copia ad istanza di parte, di atti, e carte esistenti presso Autorità, ed Uffizj pubblici.

4. I ricorsi, memorie, e loro allegati diretti anche in forma di Lettera ai Ministri, agli Uffizj, Autorità, ed Amministrazioni qualsivogliano da essi dipendenti; le spedizioni, copie, ed estratti dei Decreti, che emanano su' detti ricorsi, e memorie, e che

non sono di mera corrispondenza d'Ufficio. Sono però esenti dal bollo i Ricorsi; e le Memorie de' miserabili, ed i loro Allegati; come pure le copie, e gli estratti dei Decreti apposti ai loro ricorsi.

5. Le Ricevute dei particolari anche a favore delle Casse Nazionali:

Sono esenti dal bollo le Ricevute pei pagamenti delle Imposte, per le paghe dei Soldati, delle Guardie di Finanze, o di Polizia, del Satellizio, e per le mercedi di qualunque inserviente, e giornaliero.

Il bollo delle Ricevute in generale è a carico di chi riceve il denaro.

6. Tutti gli avvisi, e carte qualunque tanto in istampa, che in iscritto, che si espongono affissi a pubblica notizia, eccettuati gli avvisi, ed affissi per funzioni di Culto, le Leggi, e gli atti menzionati nell'art. 19. della Legge 11. Settembre 1802.

Nessun avviso, ed affisso può essere esposto al pubblico, senza sottoscrizione, o se stampato, senza indicazione del nome dello Stampatore.

ARTICOLO 45.

Nessuna Carta può presentarsi ad Autorità, Ufficio, od Amministrazione pubblica senza bollo.

Alle carte scritte si apporrà un bollo particolare. Questo bollo non convalida l'atto,

che avesse dovuto originariamente farsi, e non fosse stato fatto in carta bollata:

A R T I C O L O 46.

Qualunque carta suscettibile di bollo, e di dimensioni diverse da quelle della carta venduta dalla Finanza, non potrà mai avere un bollo minore di soldi due, e mezzo, se l'atto è originale, e di soldi cinque se copia. Quando le dimensioni della carta portata al bollo fossero maggiori di quelle del foglio venduto dalla Finanza, si apporrà il bollo doppio pel foglio, e pel mezzo foglio in proporzione. Per le carte però destinate agli Uffici di registro, od archivio pubblico, il prezzo del bollo non sarà mai maggiore di soldi dieci.

A R T I C O L O 47.

Tra il bollo, e la scritturazione non può lasciarsi intervallo. Con un Regolamento verranno prescritte le discipline convenienti per prevenire, e reprimere ogni abuso.

A R T I C O L O 48.

Cessa l'obbligo del bollo in tutti gli atti in cui il bollo sarebbe a carico della nazione. Nei contratti colla nazione, il bollo è a carico di chi contratta con essa.

A R T I C O L O 49.

La pena portata dagl' Articoli 26., e 27. della Legge 11. Settembre 1802. è applicabile a chiunque fabbrica, introduce, o ritiene dolosamente presso di se carta cogl' impronti distintivi di quella, che si venderà per l' uso del bollo della Finanza, e non proveniente dalla medesima.

S E Z I O N E III.

Carte da Giuoco.

A R T I C O L O 50.

Ne' Teatri, Caffè, Alberghi, Osterie, e simili luoghi pubblici non si potranno adoperare carte da giuoco, che non siano di fabbrica nazionale, ed abbiano il Bollo dell' Amministrazione.

A R T I C O L O 51.

I fabbricatori di carte da giuoco sono tenuti a contrassegnare le carte, che fabbricano con segni distintivi della propria fabbrica, che loro verranno indicati, e forniti dall' Amministrazione.

A R T I C O L O 52.

I fabbricatori non possono senza licenza dell' Amministrazione permettere, che sortano dalla propria fabbrica carte non bollate col bollo dell' Amministrazione.

A R T I C O L O 53.

A quest' effetto le presenteranno prima all' Ufficio del bollo, che verrà designato per ciascuna fabbrica, ed a cui pagheranno l' importare del bollo, ritirando le ricevute, che dovranno custodire per un anno, e rappresentarle ad ogni richiesta degli Agenti dell' Amministrazione.

A R T I C O L O 54.

Ritrovandosi fuori di una fabbrica carte non bollate col bollo dell' Amministrazione, o venendo altrimenti convinto il fabbricatore d' aver lasciato sortire carte dalla propria fabbrica non bollate, sarà multato con una pena, che non potrà essere minore di lire cento, nè maggiore di Lire trecento.

A R T I C O L O 55.

Alla stessa pena saranno soggetti tutti quelli, che ne' luoghi indicati nell' articolo

50. permetteranno che si giuochi con carte non bollate.

A R T I C O L O 56.

Le carte da giuoco venienti dall' Estero, oltre il dazio d'entrata, pagano il diritto del bollo, che verrà loro apposto.

A R T I C O L O 57.

Chiunque sarà sorpreso con carte da giuoco estere, o nazionali non bollate col bollo prescritto, è multato colla pena di lire trenta per ogni contravvenzione, qualunque ne sia la quantità. I giuocatori sorpresi con carte da giuoco non bollate sono multati colla pena di lire cinquanta.

A R T I C O L O 58.

Le Carte non bollate col bollo prescritto cadono in qualunque caso in commeso.

A R T I C O L O 59.

Fuori de' luoghi indicati nell' articolo 50. è proibita ogni perquisizione in luogo chiuso fatta al semplice oggetto di rinvenire carte da giuoco non bollate.

Il diritto da pagarsi pel bollo sarà diverso secondo la qualità delle carte, e l'uso cui sono destinate. Il Governo lo determina, con che il diritto minimo non sia minore di soldi cinque, nè il massimo maggiore di soldi venti per ciascun mazzo, o giuoco di carte.

IL PRESIDENTE

Firmat. *Taverna*

Sott. *Piazzì Arrivabeni* Segretarj.

In virtù dell'Autorità, che Ci è stata delegata dall'Altissimo, ed Augustissimo Imperatore, e Re NAPOLEONE I. Nostro graziosissimo Sovrano comandiamo, ed ordiniamo, che le presenti munite dei Sigilli dello Stato, ed inserite nel Bollettino delle Leggi siano dirette ai Tribunali, ed alle Autorità amministrative perchè le trascrivano ne' loro Registri, le osservino, e le facciano osservare, ed il Consigliere Segretario di Stato è incaricato d'invigilare sulla pubblicazione.

Dato dal Reale Palazzo di Milano questo dì 18. Luglio 1805. primo del Regno della Maestà di NAPOLEONE I. Imperatore, e Re.

IL PRINCIPE EUGENIO .

Visto da noi Cancelliere
Guarda Sigilli della Corona
Melzi d' Eril

Per il Vice-Re
Il Consigliere Seg. di Stato
L. Vaccari.

Venezia li 25 Aprile 1806.

Per Commissione del Consigliere di Stato ,
Amministratore Generale delle Finanze, e
del Demanio degli Stati Veneti , Coman-
dante della Legion d' onore .

Mengotti. Segr. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 15 Settembre 1802.
Anno I.

IL Governo proclama Legge della Repubblica il seguente Decreto del Corpo Legislativo, ed ordina che sia munito del Sigillo dello Stato, stampato, pubblicato ed eseguito.

Melzi Vice-Presidente.

*In assenza del Cons. Segr. di Stato,
Il Segretario Centrale della Presidenza
Canzoli.*

Milano li 15 Settembre 1802.
Anno I.

IL CORPO LEGISLATIVO.

RAdunato nel numero di Membri prescritto dall'art. 84 della Costituzione, intesa la lettura di un progetto di Legge di Tassa sul Bollo della Carta approvato dal Consiglio Legislativo il dì 27 p. p. Agosto, trasmesso-

gli dal Governo il giorno 28 del suddetto mese d'Agosto, comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno, intesa nella sua seduta degli 11 del corrente mese di Settembre la discussione sull'istesso progetto, raccolti i suffragj a scrutinio segreto.

D e c r e t a

I. E' riservata alla Nazione la vendita esclusiva della carta bollata.

II. Vi sarà una sola qualità di carta bollata di larghezza onces 8, altezza onces 6 per foglio.

III. Il prezzo del bollo è diverso secondo l'uso a cui la carta è destinata.

IV. Il bollo della carta destinata per gli originali, è di soldi cinque per foglio.

V. Il bollo della carta destinata per le copie ed estratti, è di soldi dieci per foglio.

VI. Il mezzo foglio pagasi in proporzione.

VII. Ogni bollo porta la specifica del prezzo, e la leggenda -. *Repubblica Italiana*.

VIII. Debbono necessariamente scriversi o stamparsi in carta bollata.

1. Tutti gli Atti, ed Istromenti fatti dai Notaj.

2. Tutte le Scritture private, le Ricevute, ed in genere qualsivoglia Atto, portante obbligazione, liberazione, acquisto, traslazione di dominio, o altro diritto.

3. Tutti i Certificati, esclusi quelli che provano la miserabilità, e tutte le dichiarazioni producibili avanti le Autorità, Amministrazioni, Stabilimenti pubblici, ed Arbitri.

4. Tutte le carte facienti parte di processo civile, cioè tutti gli Atti, e tutti i Decreti, e Sentenze dei Giudici, ed Arbitri, tanto in materia di giurisdizione contenziosa, che volontaria, comprensivamente agli Avvisi, ed Atti per gl' incanti anche privati, senza distinzione di corpi o di persone.

5. Le scritture di professione d' Ingegnere, Architetto, Agrimensore, Stimatore, Ragionato, e Perito.

6. Gli sfogliazzi o prime note, copia lettere, giornali, e mastri appartenenti ai Bancchieri, Fabbricatori, Bottegaj, Sensali, e Commercianti d' ogni specie, relativi alle rispettive arti o mestieri.

IX. Alle lettere di cambio, ordini di pagamento, e simili, si appone un bollo, il di cui prezzo è di soldi dieci per quelle del valore d' una lira sino alle mille inclusive; di una lira dalle lire mille alle lire due mila; di lir. 2 dalle lir. 2000 alle lir. 3000; di lir. 3 dalle lir. 3000 alle lir. 4000; di lir. 4 dalle lir. 4000 alle lir. 5000; e di lir. 5 per ogni maggior somma. Il pagamento si fa da chi rilascia la cambiale, ed il bollo esprime la tassa corrispondente.

X. I libri nominati nel §. 6 dell'art. 8. potranno essere formati di carta di dimensioni diverse dalla sovrindicata. Si dovrà però in questo caso far apporre a ciascun foglio de' libri in bianco il bollo, che sarà di soldi dieci, quando la carta non ecceda del doppio una delle dimensioni della carta bollata venduta dalla Nazione, ed eccedendo sarà di soldi venti. Questo bollo avrà una forma particolare.

XI. Gli Osti, ed Albergatori venali sono obbligati, a pena di lir. 100 per ogni contravvenzione, d'inscrivere i nomi delle persone che alloggiano, tanto al loro arrivo che alla partenza, sopra libri di bollette madre e figlia, che la Finanza fa vendere per tal effetto in ragione di soldi dodici al foglio. Ogni foglio contiene sei bollette.

XII. Tutte le copie per esteso o per estratto delle carte nominate all'articolo 8., sia che si rilascino alle parti, sia che si consegnino a Deposito ed Archivio nazionale, debbono essere scritte, e stampate in carta bollata da soldi dieci al foglio.

XIII. E' proibito agli Officiali del bollo l'apporre il bollo a carte scritte, eccettuati però i documenti che vengono dall'estero, e gli atti e documenti anteriori all'attivazione del bollo nella Repubblica, e quelli fatti in tempo della sospensione del medesimo. A tali carte si appone il bollo da soldi dieci il foglio. Le Cambiali provenienti dall'estero non sono soggette al bollo.

XIV. Le stampe dei fogli periodici, e delle gazzette si fanno in carta bollata, ed il bollo importa un mezzo soldo per foglio.

XV. Le carte da giuoco sono bollate, ed il bollo importa soldi sei per mazzo. Per le carte di transito, come pure per quelle fabricate nella Repubblica che si spediscono all'estero, il Governo prescrive i regolamenti, onde combinare il favore che meritano coll'interesse nazionale.

XVI. In ogni capo-luogo di Prefettura vi sarà un Ufficiale di Finanza destinato ad apporre il bollo alle carte da giuoco, ai fogli pubblici, agli affissi, alle cambiali, ed alla carta inserviente alla formazione dei libri nominati al §. 6 dell'art. 8, non che alle carte scritte all'art. 13.

XVII. L'impronto del bollo non può essere coperto, nè alterato dallo scritto o in altro modo, in difetto l'atto è nullo.

XVIII. Qualunque foglio o mezzo foglio non può servire a più d'un atto, salvo il secondo atto fosse un'assoluzione dell'obbligazione contenuta nel primo.

XIX. Le Leggi, e gli atti del Governo, e delle altre Autorità amministrative non si stampano, nè si scrivono in carta bollata.

XX. La pena per le contravvenzioni all'obbligo di scrivere o stampare in carta bollata, oltre la nullità dell'atto, è di lir. 100 per ogni volta.

XXI. Le Autorità non hanno alcun riguardo agli atti scritti in carta non bollata, ove la Legge prescrive il bollo.

XXII. Qualunque Arbitro, Giudice, o Cancelliere, che ammette, e fa fondamento, o scrive sopra carte mancanti di bollo come sopra, è tenuto a rifondere alle parti le spese occorrenti per la rinovazione del giudizio.

XXIII. I Notaj, Segretarj, Cancellieri del Censo ed Ufficiali pubblici qualsivogliano, che ricevessero e stendessero, o spedissero copie in carta non bollata contro il prescritto dalle precedenti disposizioni, pagano lir. 100 per ogni contravvenzione, ed in caso di recidiva sono sospesi dall' esercizio dell' impiego per un anno.

XXIV. I sunnominati, non meno che gli altri enunciatì nel §. 6 dell' art. 8, e nell' art. 11, saranno tenuti di presentare i loro libri e registri alle Autorità da disegnarsi dal Governo, ogni qualvolta ne vengano richiesti, sempre però colle cautele necessarie, perchè sia garantito il loro interesse.

XXV. Chi è trovato vendere o distribuire senza bollo qualcuno degli oggetti contemplati negli art. 14 e 15., incorre per ciascuna volta nella multa di lir. 200, da applicarsi per due terzi al denunziatore, e per l' altro al Tesoro nazionale.

XXVI. Chi osasse falsificare o contraffare i Bolli della Repubblica, è punito con dieci

anni di pubblico lavoro, oltre la rifusione dei danni recati alla Nazione.

XXVII. Se il falsificatore o contraffattore fosse addetto al servizio della Nazione nell'ufficio od azienda del Bollo, la pena è di dieci anni di ferri.

XXVIII. Chiunque addetto all'ufficio del Bollo defraudasse in qualunque modo gl'introiti della Nazione, è parimenti punito con pena non minore di un anno di ferri, e non maggiore di cinque.

XXIX. Anche prima che si metta in uso dalla Finanza la nuova carta bollata, dovranno dalla pubblicazione della presente Legge osservarsi le altre disposizioni della medesima, ed impiegarsi la carta attuale in tutti gli usi, ne quali dovrà a' termini di Legge adoprarsi la nuova.

Firmat. Taverna Presidente.

L. S.

Sott. G. Tamassia

I. Astolfi Segretarj.

Certificato conforme

In assenza del Consig. Segr. di Stato,

Il Seg. Centrale della Presidenza.

Canzoli.

Venezia li 25. Aprile 1806.

*Per Commissione del Consigliere di Stato,
Amministratore Generale delle Finanze, e del
Demanio degli Stati Veneti, Comandante della
Legion d'onore.*

Mengotti Segr. Gener.

NA-

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni
Imperatore dei Francesi e Re d' Italia .

*Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d'
Italia, Arcicancelliere di Stato dell' Im-
pero Francese, Governatore degli Stati
Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e R.
per il comando in capo dell' Armata d'
Italia, a tutti quelli che vedranno le
presenti salute.*

Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata
delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo
Imperatore e Re **NAPOLEONE I.** no-
stro onoratissimo Padre, e graziosissimo
Sovrano .

SUL Rapporto del Ministro delle Finanze
relativo ad un Regolamento in esecuzione
degli art. 47, e 60 della Legge 17 Luglio
1805.

Sentito il Consiglio di Stato

Noi abbiamo, in virtù dell' autorità che
Ci è stata delegata dall' Altissimo, ed Au-
gustissimo Imperatore e Re **NAPOLEONE**
I. nostro graziosissimo Sovrano decretato, ed
ordinato quanto segue :

Num. 5.

TITOLO I.

Avvisi affissi.

ARTICOLO I.

In conformità del §. 6 dell' articolo 44 della Legge 17. Luglio 1805 tutti gli *Avvisi e Carte* qualunque, tanto in istampa, che in iscritto, che si espongono affissi a pubblica notizia, eccettuati gli avvisi, ed affissi a pubblica notizia per funzioni di Culto, le Leggi, e gli atti menzionati nell' art. 19. della Legge 11 Settembre 1802, debbono essere in *Carta bollata*.

Debbono inoltre, se sono scritti, essere sottoscritti, e se sono stampati, debbono avere il nome dello Stampatore.

ARTICOLO II.

Chi affigge, o fa affiggere avvisi, o carte, come sopra, senza bollo, se l' avviso, o carta è stampata, incorre nella multa di lir. 200. Se l' avviso, o carta è manoscritta la multa è di lir. 10 per ogni esemplare affisso, sino al numero di venti.

Per qualunque numero d' esemplari affissi oltre i venti, la multa non eccede le lire 200.

A R T I C O L O III.

Chi affigge, o fa affiggere uno, o più esemplari dello stesso avviso, o carta, come sopra, aventi bensì bollo, ma che non abbiano sottoscrizione, se sono manoscritti; o che non abbiano il nome dello Stampatore, se sono stampati, incorre nella multa di lire 10.

A R T I C O L O IV.

Chi affigge, o fa affiggere uno, o più esemplari dello stesso avviso, o carta, come sopra, senza bollo, e senza o sottoscrizione, o nome dello stampatore, incorre contemporaneamente nelle multe prescritte ne' due articoli precedenti.

A R T I C O L O V.

A qualunque avviso stampato lo stampatore appone il proprio nome.

Lo Stampatore, che contravviene a questa disposizione è multato con lire 100.

T I T O L O II.

Abusi nella scrittura.

A R T I C O L O VI.

Nelle scritture, e stampe di qualunque sorta soggette a bollo, e posteriori alla pubblicazione del presente Regolamento non potrà esservi intervallo tra il bollo, e la scrittura o stampa.

L'Impronto del bollo però non può essere coperto, nè alterato dallo scritto, o in altro modo.

A R T I C O L O VII.

In un foglio, o mezzo foglio di carta bollata non può scriversi, nè stamparsi, che un solo atto, amenocchè il secondo atto non fosse un'assoluzione della obbligazione contenuta nel primo.

A R T I C O L O VIII.

Le scritture destinate a Protocollo di Notajo, a Registri, ed Archivj tanto Nazionali, quanto di Comuni, e di Stabilimenti soggetti a tutela pubblica; come pure tutte le scritture, che si producono avanti qualsivoglia Autorità, Offizio, od Amministrazione pubblica, debbono essere stese a caratte-

ti chiari, ben ordinati, e senza inconsuete abbreviature, in modo che ne sia facile la lettura.

ARTICOLO IX.

Sopra ciascuna facciata, o pagina di carta della misura stabilita nell' art. 2 della Legge 11 Settembre 1802 non potranno scriversi più di trenta linee, nè potranno stamparsene più di cinquanta.

Ove trattasi di carta di estensione maggiore, o minore della sopra indicata, si procederà a proporzione.

ARTICOLO X.

I Notaj, gli Attuari, i Cancellieri, i Segretarij ed altri Officiali qualsivogliano, gli Avvocati, i Procuratori, gl' Ingegneri, Architetti, Ragionieri, Estimatori, Periti, e simili, che scrivono, firmano, inseriscono ne' Protocolli, e Registri, o producono avanti le Autorità tanto per se stessi, quanto per mezzo d' altri scritture, in cui siasi contravenuto agli articoli 6 7 8 9 del presente Regolamento, sono multati in lire 30 per ogni contravvenzione. La stessa pena incorrono quelli, che producono stampe.

ARTICOLO XI.

Le carte in alcuno de' modi sopraddetti viziate, qualora sieno state ricevute negli Offizj, hanno il loro corso, ferma stante però la pena portata nell'art. antecedente.

ARTICOLO XII.

Delle contravvenzioni agli articoli precedenti giudica il Tribunale, a cui le carte sono presentate, riguardando Autorità Giudiziaria: riguardando Autorità Amministrativa, il Giudice di Pace.

Le Autorità rispettive invigileranno in particolar modo, perchè gli Officiali, ed altri qualunque da esse dipendenti osservino, e facciano osservare le premesse disposizioni.

TITOLO II.

Carte da giuoco.

ARTICOLO XIII.

Il diritto da pagarsi pel bollo delle carte da giuoco in conformità dell' Art. 60. Sezione III. Tit. V. della Legge 17. Luglio p. p. è determinato come segue:

I. Ne' Teatri, ed altri luoghi pubblici, in cui si tengono giuochi,

che esigono uno speciale permesso del Governo, non si possono usare tarocchi, e carte, che non sieno bolate come segue.

I tarocchi col bollo di *lir.-15.—*

Le altre carte col bollo di *” -1.—*

II. Ne' teatri, sale da ballo, casini, caffè, osterie, bettole, botteghe, ed altri luoghi aperti alla concorrenza pubblica, e ne' quali non si tengono giuochi esigenti uno speciale permesso del Governo, i tarocchi debbono avere il bollo di *” -10.—*

e le altre carte quello di *” -7. 6*

III. Nelle case private tanto pei tarocchi, quanto per le altre carte, è conservato il bollo attuale di *” -6.—*

A R T I C O L O XIV.

Gl' intraprenditori de' teatri, e giuochi, ov' necessario una speciale licenza del Governo, permettendo, o dando luogo a giuocare con carte non aventi il bollo prescritto dal presente Regolamento sono multati in lire 600.

A R T I C O L O XV.

I caffettieri, gli osti, i bettoglieri, i biscacceri, e simili, ove pel giuoco non è necessaria una speciale licenza del Governo, permettendo, o dando luogo a giuocare con

carte come sopra , sono multati in lire 100.

A R T I C O L O X V I .

I recidivi , e gl' impotenti a pagare la multa , sono sottoposti alle disposizioni portate dagli articoli 39. , e 40. della Legge 22. Dicembre 1803.

A R T I C O L O X V I I .

Le disposizioni comprese ne' §. 1. , e 2. dell' art. 13. incominceranno ad avere esecuzione il giorno primo Dicembre prossimo .

A R T I C O L O X V I I I .

I Ministri sono incaricati , ciascuno in ciò che li riguarda , della esecuzione del presente Regolamento , che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi .

Dal Palazzo Reale di Monza 3. Novembre 1805.

IL PRINCIPE EUGENIO .


Per il Vice-Re

Il Consigliere Segretario di Stato

L. Vaccari .

X 73 X
REGNO D'ITALIA.

*Il Direttore Generale della Polizia degli
Paesi ex-Veneti.*



Volendo secondare il voto che, da tutte le parti, manifestano gli abitanti di questa Città, di veder convertita in Festa Publica il Primo di Maggio, giorno fissato per la riunione assoluta di questi Stati al Regno d'Italia; e giudicando convenevol cosa il segnalare con maniera solenne l'Epoca nella quale irrevocabilmente per queste Contrade, è assicurata la felicità di appartenere al più grande dei Monarchi, e di essere governate dall' Augusto suo Figlio.

Dispone, ed ordina quanto segue:

I. Il *Te Deum* di già ordinato dal Magistrato Civile di Venezia, per il primo di Maggio nella Chiesa di S. Marco, sarà immediatamente seguito da un altro *Te Deum* in tutte le Parrocchie, affinchè tutti i Cittadini possano partecipare al rendimento di grazie dovuto al Cielo per un così felice Avvenimento.

II. Li sette Matrimonj, per i quali sono stati rimessi li fondi al Signor Podestà di

Venezia (in ragione di 400 Lire di dota per ciascheduno) in esecuzione del mio Proclama del 18 Marzo prossimo passato, saranno celebrati nella stessa mattina del primo di Maggio, prima del *Te Deum*.

III. Nel dopo pranzo, sarà permessa sulla Piazza di S. Marco una *Tombola*, il prodotto della quale sarà raccolto dal Signor Delegato di Polizia della Provincia di Venezia, e rimesso al Signor Podestà, per essere da lui distribuito fra i poveri di ogni Sestiere.

IV. La sera, oltre l' illuminazione della Piazza di S. Marco, i Fanzionarj Pubblici sono invitati a far illuminare la facciata degli Edifizj, che essi abitano. Lo stesso invito è diretto ai Proprietarj, e principali locatarj dei Palazzi che abbelliscono questa superba Città, senza che alcuno possa esservi costretto; sapendo benissimo il Direttore Generale, che il zelo dei Veneziani non ha bisogno di alcun ordine, ogni volta che si tratta di far risplendere la loro Divozione per NAPOLEONE il GRANDE, Nostro Graziosissimo Sovrano; e pel suo degnissimo rappresentante il Vicerè, Principe di Venezia.

V. La Sera stessa, tutti i Teatri che sono presentemente aperti, saranno illuminati; vi sarà egualmente illuminazione, concerto, e Festa di Ballo, con ingresso gratuito, tanto alla *Fenice*, quanto al Ridotto Vecchio.

VI. Le differenti Autorità sono incaricate, ciascheduna in ciò che le concerne, a

concorrere all' esecuzione del presente Proclama. Egli sarà del pari altresì diretto ai Delegati di Polizia delle Provincie di Terra Ferma di qua dall' Adige, affinchè, ciascheduno nel capo luogo di sua Residenza, si concerti col Magistrato Civile, perchè la giornata del primo di Maggio sia nella forma più conveniente Solennizzata, secondo che le località possono permetterlo.

Fatto a Venezia, li 26 Aprile 1806.

*Il Direttore Generale della Polizia degli
Paesi ex-Veneti.*

P. Lagarde.

NAPOLÉONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore de' Francesi e Re d'Italia.

Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, Governatore degli Stati Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e Re per il Comando in Capo dell'Armata d'Italia, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.

Noi in virtù dell'Autorità, che ci è stata delegata dall'Altissimo, ed Augustissimo Imperatore, e Re NAPOLÉONE I. nostro onoratissimo Padre e graziosissimo Sovrano.

Abbiamo decretato, e decretiamo.

ARTICOLO I.

Le Monete di Conio della Repubblica Veneta avranno negli Stati Veneti ora riuniti il valore che fu alle medesime attribuito per i Dipartimenti ex Veneti precedentemente aggregati al Regno col Decreto 7. Ottobre 1804., ed in conformità della Tariffa posta in piede del presente Decreto.

A R T I C O L O II.

Conformemente alle disposizioni dello stesso Decreto 7. Ottobre 1804. comuni a tutte le Monete indigene dei diversi Dipartimenti del Regno, tutte le Monete attualmente circolanti negli Stati Veneti ora riuniti, e non ammesse nominatamente nella Tariffa del Regno, non potranno, finchè venga altrimenti provvisto, aver corso in veruna altra parte del Regno.

A R T I C O L O III.

Il ragguglio della Lira Veneta rispetto alla Lira di Milano fissato dal Decreto 7. Novembre 1804. in ragione di Lire tre Venete per ogni due Lire di Milano sarà pure osservato negli Stati Veneti ora riuniti, salve, quanto all'admissione ne' pagamenti, e al valore legale delle Monete ora circolanti in detti Stati, le disposizioni delle leggi locali, e delle convenzioni particolari.

A R T I C O L O IV.

Il 1. Maggio prossimo il Ministro delle Finanze sarà incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà provvisoriamente pubblicato nel Territorio Veneto sot-

to la sorveglianza del Consigliere di Stato
Amministratore delle Finanze.

Dato in Milano li 19. Aprile 1806.

Firmat: EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
Sott: S. MEJAN.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 7 Ottobre 1804.

Anno III.

IL VICE-PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA.

V Isti gli Editti del Governo Pontificio del li 30. Dicembre 1801., e 5. Ottobre 1802, coi quali furono d'improvviso ridotte, e poi demonetizzate, e ritirate a puro peso al valore di Bajocchi 16. per libbra le monete di rame già aventi corso in quello Stato, e nelle ex-Legazioni; e le monete erose, cioè la moneta di Biglione, ossia Plateale fu ridotta al ragguaglio di Bajocchi cento per cento quarantasei.

Informato, che i Dipartimenti del Basso Po, Reno, e Rubicone si risentano del conseguente, e continuo rigurgito di tali monete, a danno ogni dì maggiore dello Stato, e de' particolari.

Visto il voto del Consiglio Legislativo del li 22. Settembre p. p. in conformità del prescritto dall' art. 28. della Legge 26. Aprile 1804. anno III.

Decreta

I. Le monete di rame, ed erose specificate nella Tariffa posta in piè del presente

sono ridotte al valor nominale a ciascuna di esse attribuito nella Tariffa medesima.

II. Dette monete nel valore ridotto continueranno provvisoriamente nei rispettivi Dipartimenti del basso Pò, Reno, e Rubicone ad essere tollerate in corso, e ricevute ne' pagamenti alle Casse pubbliche per la quota attualmente praticata.

Non sono compresi nelle disposizioni del presente articolo il Distretto di Rovigo, nè quelle altre frazioni di detti Dipartimenti, le quali prima dell' unione non appartenevano allo Stato Pontificio, ne' quali Distretti, e frazioni, continueranno provvisoriamente ad essere tollerate in corso, e ricevute ne' pagamenti alle Casse pubbliche per la quota attualmente praticata, le sole monete erose, e di rame proprie degli Stati ai quali in addietro appartenevano.

III. E' vietata l' introduzione, e spendizione di qualunque altra valuta estera erosa, e di rame ne' suddetti tre Dipartimenti.

N' è vietata pure la ritenzione passato un mese dal giorno della pubblicazione del presente Decreto.

IV. I Contravventori all' art. precedente, oltre la perdita delle valute suddette, che cadranno in commesso, incorrono nella penale del doppio valore delle medesime.

V. I Ministri delle Finanze, e del Tesoro pubblico, ciascuno in ciò che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente

De-

Decreto che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Melzi.

Il Cons. Segr. di Stato
L. Vaccari.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 7 Ottobre 1804.
Anno III.

IL VICE-PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA.

Visto il voto del Consiglio Legislativo delli 22. Settembre p. p. in conformità del prescritto dall'art. 28. della Legge 26. Aprile 1804. anno III.

Decreta

I. Le monete, erose, e di rame specificate nella Tariffa posta in piè del presente sono ridotte al valore nominale a ciascuna di esse attribuito nella Tariffa medesima.

II. Dette monete nel valor ridotto continueranno provvisoriamente ne' rispettivi Dipartimenti del Mella, e Serio, Circondario dell' Adige, e Distretti di Rovigo, e Crema ad essere tollerate in corso, e ricevute ne' pagamenti alle Casse pubbliche per la quota attualmente praticata.

III. E' vietata l' introduzione, e spendizione di qualunque altra valuta estera erosa, e di rame ne' suddetti Dipartimenti, Circondario, e Distretti.

N'è, vietata pure la ritenzione passato un

mese dal giorno della pubblicazione del presente Decreto.

IV. I Contravventori all' art. precedente, oltre la perdita delle valute suddette, che cadranno in commesso, incorrono nella penale del doppio valore delle medesime.

V. I Ministri delle Finanze, e del Tesoro pubblico, ciascuno in ciò che lo riguarda, sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Melzi.

Il Cons. Segr. di Stato
L. Vaccari.

T A R I F F A
 Delle Monete erose, e di rame comuni alli Dipartimenti del Basso Po,
 Reno, e Rubicone.

Qualità delle Monete	NOMENCLATURA	VALORE			
		litr.	a moneta del Paese	litr.	a moneta di Milano
Erose	(Bajocchella da 8	litr.	7	litr.	9
	(Bajocchella da 4	"	3	"	4
	(Bajocchella da 2	"	1	"	2
	(Bajocchella da 1	"	10	"	1
	(Cappellone	"	4	"	6
	(Mezzo Cappellone	"	2	"	3
Rame	(Bajocco da 2	"	1	"	1
	(Bajocco	"	4	"	8
	(Mezzo Bajocco	"	4	"	10
	(Quattrino	"	1	"	5

T A R I F F A
 Delle monete erose, e di rame di conio ex-Veneto comuni ai Dipartimenti del
 Mella, e Serio, Circondario dell'Adige, e Distretti di Rovigo, e Crema.

Qualità delle Monete	NOMENCLATURA	VALORE			
		a moneta del Paese		a moneta di Milano	
Erose	(Petizza, ossia pezzo da sol- di 30	1	7	18	2
	(Mezza detta, ossia da sol- di 15	"	13	9	6
	(Pezzo da soldi 10	"	9	6	2
	(Traero, ossia da soldi 5	"	4	3	6
	(Soldo Veneto di S. Marco	"	"	"	2
	(Mezzo detto	"	"	"	2
	(Bezzo Veneto	"	"	"	2
Rame	(Bezzo Dalmatino .	"	3	"	2
		"	"	"	"

TAVOLA

Di riduzione del Peso Milanese alli Pesi Sottile, e Grosso di Venezia.

La libbra di Milano è composta di Oncie	12	La libbra Sottile Veneta è composta di Oncie	12	La libbra Grossa Veneta è composta di Oncie	12
L'Oncia di Dinari	24	L'Oncia di Quarti	4	L'Oncia di quarti	4
Il Danaro di Grani	24	Il Quarto di Carati	30:1:1/4	Il Quarto di Carati	48
Corrisponde a Veneti Carati	1578:2/5	Corrisponde a Veneti Carati	1455	Corrisponde a Veneti Carati	2304

Peso di Milano Libbre.	Peso sottile di Venezia				Peso grosso di Venezia			
	Libb.	Onc.	Quarti	Carati	Libb.	Onc.	Quarti	Carati
1	1	1		2		8		42
2	2	2		4	1	4	1	36
3	3	3		6	2		2	31
4	4	4		8	2	8	3	25
5	5	5		10	3	5		20
10	10	10		21	6	10		40
15	16	3	1	1	10	3	1	12
20	21	8	1	12	13	8	1	32
25	27	1	1	23	17	1	2	4
50	54	2	3	16	34	3		8
100	108	5	3	2	68	6		16
200	216	11	2	5	137			32
300	325	5	1	8	205	6	1	
400	433	11		11	274		1	16
500	542	4	3	14	342	6	1	32
1000	1084	9	2	28	685		3	16
2000	2169	7	1	25	1370	1	2	32
Divisione della Libbra di Milano	(6 Oncie 1/2 Libbra		6	2	1		4	21
	(3 Oncie 1/4 Libbra		3	1	1/2		2	10
	(2 Oncie 1/6 Libbra		2		20		1	6
	(1 Oncia 1/12 Libbra		1		10		2	27

N. B. Sono ommesse tutte le Frazioni del Carato.

TAVOLA

Di riduzioni del Peso Veneto grosso al Peso di Milano come pure del Veneto sottile allo stesso peso di Milano.

La libbra grossa Veneta è composta di Oncie	12	La libbra sottile Veneta è composta di Oncie	12	La libbra di Milano è composta di Oncie	12
L'Oncia di Quarti	4	L'Oncia di Quarti	4	L'Oncia di Danari	24
Il Quarto di Carati	48	Il Quarto di Carati	30:1:1/4	Il Danaro di Grani	24
Corrisponde a Veneti Carati	2304	Corrisponde a Veneti Carati	1455	Corrisponde a Veneti Carati	1578:2/5

Peso grosso di Venezia Libbre	Peso di Milano			Peso sottile di Venezia Libbre	Peso di Milano				
	Libb.	Onc.	Dan.		Libb.	Onc.	Dan.		
1	1	5	12	1		11	1		
2	2	11	1	2	1	10	3		
3	4	4	13	3	2	9	4		
4	5	10	1	4	3	8	6		
5	7	3	14	5	4	7	7		
10	14	7	4	10	9	2	15		
15	21	10	18	15	13	9	22		
20	29	2	8	20	18	5	6		
25	36	5	22	25	23		13		
50	72	11	20	50	46	1	2		
100	145	11	16	100	92	2	4		
200	291	11	7	200	184	4	9		
300	437	10	23	300	276	6	13		
400	583	10	14	400	268	8	18		
500	729	10	6	500	460	10	22		
1000	1459	8	11	1000	921	9	20		
2000	2919	4	23	2000	1843	7	16		
Divisione della Libbra	(6 Onc. 1/2 lib.		8	18	Divisione della Libbra	(6 Onc. 1/2 lib.	5	13	
	(3 Onc. 1/4 lib.		4	9		(3 Onc. 1/4 lib.		2	18
	(2 Onc. 1/6 lib.		2	22		(2 Onc. 1/6 lib.		1	20
	(1 Onc. 1/12 lib.		1	11		(1 Onc. 1/12 lib.			22
	(1/2 Onc.			16		(1/2 Onc.			11
	(1/4 Onc.			8		(1/4 Onc.			6

N. B. Tutte le Frazioni che non arrivano alla metà del Danaro si sono ommesse, e si è considerato il Danaro intiero qualora esse superano la metà.

Data li 26 Aprile 1806.

Antonio Dott. Minizzi Direttore della Zecca.

T A VI O

Trattato di Pace Milano

e Congresso di Pace

L'Opera di Milano		L'Opera di Milano	
Libro	Capitolo	Libro	Capitolo
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

NAPOLEONE

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

Considerando che il Codice NAPOLEONE, divenuto legge dello Stato in vigore dell' art. 56 del terzo Statuto Costituzionale suppone l'esistenza del registro, e ne rende quindi necessario lo stabilimento;

Che il voto della legge 17 Luglio 1805 è che senza ritardo sia posto in attività il prodotto del registro, parte integrante della rendita pubblica applicata dalla stessa legge al servizio degli anni 1805 e 1806.

Sul Rapporto del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio di Stato.

Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. **G**li atti soggetti al registro, e i diritti da pagarsi per ciascun atto sono determinati dal presente Regolamento.

2. In generale non sono soggetti al registro gli atti, e contratti che a termini delle

leggi possono farsi, e si fanno per scrittura privata, o per convenzione verbale, semprechè però detti atti e contratti non riguardino acquisti di dominio, usufrutto, livelli, affitti de' beni stabili, decime, rendite, e prestazioni perpetue, rendite vitalizie e pensioni, costituzioni o scioglimento di stabilimenti commerciali, ne' quali casi il registro è di obbligo.

3. E' pure di obbligo il registro di detti atti e contratti quando si voglia in vigor d' essi ottenere alcun privilegio legale od ipoteca, od anche farsene uso semplicemente in atto e procollo pubblico, o avanti le Autorità sì amministrative, che giudiziarie tanto dentro, che fuori del Regno.

4. La formalità del registro esige:

1. Che nel termine prescritto si rimetta all' ufficio del registro l' originale o la copia autentica del documento contenente l' atto soggetto al registro.

2. Che contemporaneamente si paghi il diritto stabilito.

5. L' obbligo e la tassa del registro sono determinati dalla natura dell' atto, e non dalla denominazione.

6. Gli atti soggetti a Registro e non registrati nei termini e modi prescritti non producono verun effetto civile.

7. I patti privati non derogano agli obblighi, nè esimono il contravventore dalle pene imposte dal presente Regolamento, salva tra

contraenti la eseguibilità de' patti convenuti a termini di ragione.

8. I tutori, curatori, amministratori sono tenuti in proprio al pagamento delle pene ed alla anticipazione della tassa di registro quando non facciano seguire ne' tempi e modi prescritti la registrazione imposta agli amministrati, salva sempre verso di questi l'azione diretta delle Nazioni per la tassa.

9. Quando chi ha l'obbligo della registrazione non vi adempie nel termine prescritto, e libero a chiunque di farla eseguire a propria cura e spesa. Il registrante sottomette in questi casi al diritto dell'ufficio di registro per la repetizione della tassa nelle vie privilegiate. L'ufficio esige la penale dal contravventore.

10. Chi passato il termine presenta ciò non pertanto l'atto alla registrazione prima d'esserne prevenuto dall'ufficio non paga che il quarto della multa in cui è incorso.

11. L'obbligo del registro incomincerà ad aver luogo in tutto il Regno tostoche ne saranno organizzati i rispettivi ufficj. Per gli atti che avranno luogo a tutto il mese consecutivo all'attivazione della tassa il termine a farli registrare sarà il doppio dei termini ordinarj prefissi dal presente Regolamento.

12. Gli atti fatti fuori del Regno sì da sudditi, che da non sudditi, non possono pro-

durarsi nè aver effetto nel Regno se non sono stati prima registrati.

13. Gli atti però fatti da' sudditi fuori di Stato, ancorchè altri de' contraenti o interessati non fossero sudditi, e che riguardino diritti ed azioni tanto reali, che personali esercibili anche eventualmente nel Regno, dovranno essere portati alla registrazione ne' termini prefissi dal presente Regolamento.

14. Nelle località, dove sarà giudicato conveniente, gli ufficj del registro serviranno di archivio pubblico pel deposito degli atti ricevuti da' notaj o consegnati dagli interessati.

Serviranno pure per l'iscrizione, e la conservazione delle ipoteche in conformità di quanto potrà venire stabilito dal Regolamento sul regime delle ipoteche.

15. All'epoca in cui saranno posti in attività gli ufficj di registro, cessano gli stabilimenti e le tasse attuali di egual natura.

TITOLO II

Degli atti soggetti al Registro e dei diritti da pagarsi per ciascun atto.

SEZIONE I.

Acquisti di beni stabili a titolo oneroso.

Dritto

Fisso.

16. **L**E aggiudicazioni, vendita, retro-vendite, cessioni, retrocessioni, e generalmente tutti i contratti ed atti civili, e giudiziarij portanti traslazione a titolo oneroso della piena proprietà, del dominio diretto od utile, dell' usufrutto, o comodità de' frutti pagano **L. 5**

Dritto Proporzionale.

Lir. 2 per ogni lire cento.

17. Le retrovendite però o retrocessioni dipendentemente da patto apposto nella vendita o cessione che abbiano luogo entro l'anno dal giorno della vendita, e si eseguiscano dallo stipulante o suoi successori universali pagano soltanto **L. 5**

Dritto
Fisso.

Dritto Proporzionale.

Soldi 10 per ogni lire cento.
Se hanno luogo passato l'anno e
dentro gli anni nove, pagano L. 5

Dritto Proporzionale.

Lire 1 come sopra.

18. Le permutate fino alla corrispon-
denza de' fondi permutati pagano per
ogni permutante L. 5

Dritto Proporzionale.

Lire 1 per ogni lire cento.

Sull'eccesso del valor capitale di
altro dei fondi permutati la tassa pro-
porzionale è quella della vendita.

19. Le costituzioni ed affrancazioni
d'enfiteusi, livelli e fitti perpetui
pagano L. 5

Dritto Proporzionale.

Lire 2 per ogni lire cento.

20. I contratti menzionati nell'arti-
colo precedente, se fatti a termine
eccedente gli anni 30, oppure fatti
a vita d'una o più persone, si ri-
tengono per l'oggetto del Registro
come perpetui.

Fatti a termine non maggiore di
anni 30 sono regolati dalla Sezione
II del presente titolo.

21. La divisione della proprietà,
usufrutto od uso di beni stabili tra

Dritto
Fisso.

comproprietarj pagano per ciascun
condividente. L. 5

Qualora poi si assegni ad un con-
dividente maggior porzione della sua
competenza si paga sull' eccesso la
corrispondente tassa proporzionale co-
me nelle vendite.

22. La dichiarazione di aver acqui-
stato a nome, e per interesse di un
terzo, se è fatta dopo i giorni 40
dalla aggiudicazione o dal contratto,
o quando la facoltà di fare una tale
dichiarazione non è stata riservata,
paga come il contratto cui si riferi-
sce. L. 5

La dichiarazione fatta entro i gior-
ni 40 coerentemente alla facoltà riser-
vata si paga L. 10

23. La disposizione dell' articolo pre-
cedente è comune a tutti gli atti e
contratti soggetti a registro.

SEZIONE II.

*Affitti e Livelli temporarj di beni
stabili.*

24. Questi contratti pagano:
Se non sono maggiori d'anni 30,
ma però maggiori d'anni 9 L. 10

Dritto
Fisso.

Dritto Proporzionale.

Soldi 10 per ogni lire cento del capitale (ragguagliato come all'articolo 80) sull'importare degli anni 9; e soldi 5 per ogni lire 100 del capitale sull'importare degli anni successivi,

Se non minori d'anni 9, ma però maggiori d'anni 3 L. 5

Dritto Proporzionale.

Soldi 10 come sopra per gli anni tre, e soldi 5 per i successivi.

Se non maggiori d'anni tre L. 3

Dritto Proporzionale.

Soldi 10 per il primo anno, e soldi 5 per i successivi.

Gli affitti a tre, sei, nove anni, o di tre in tre anni si considerano come affitti maggiori di anni tre.

25. Quando il fitto di uno, o più anni fosse stato stipulato in somma diversa da quella stipulata per gli altri anni si uniscono le somme di tutti gli anni, e si divide il totale in parti eguali su ciascun anno per la liquidazione del diritto dovuto.

26. Qualora spirato il periodo convenuto dell'affitto viene, senza che risulti d'altro contratto, continuato il godimento, o la tenuta nella stessa

*Dritto
Fisso.*

persona, o avanti causa, si ritiene l'affitto come rinnovato d'anno in anno per l'effetto del registro, e si paga per ciascun anno

Dritto Proporzionale.

Soldi 10 per il primo anno, e soldi 5 per i successivi.

27. Per gli affitti delle case meramente inservienti all'abitazione dirittive proporzionali sono fissati alla metà di quelli sovra prescritti.

28. Sono esenti i semplici affittuarij, e coloni parziarj de' beni di campagna li quali paghino un annuo fitto in generi, od in denaro non superiore in totale a lir. 500. Semprechè li medesimi colle loro famiglie siano gli immediati, ed unici coltivatori del fondo, o fondi presi in affitto.

29. Sono altresì esenti gli affitti puri, e semplici delle case quando la pigione non oltrepassi le annue lire 100 nelle comuni di prima classe, e lire 50 nelle altre comuni.

30. Facendosi però più affitti dallo stesso padrone in una stessa persona, od a più persone, ma conviventi insieme in luoghi posti nella stessa casa, o contigua con comunicazione, si cumuleranno le rispettive pigioni per

l'effetto del registro, come se si trattasse di un solo affitto.

31. I subaffitti, le cessioni, e retrocessioni degli affitti per gli anni, che rimangono alla durata dell'affitto, si regolano colle norme degli affitti, a riserva che non pagano che la metà delle tasse proporzionali stabilite per gli affitti.

32. Le divisioni fra i coaffittuarj nominati nel contratto pagano la sola tassa fissa per ciascun di L. 3

Ove però si assegni ad un convivente maggior porzione della sua competenza si paga sull'eccesso la tassa proporzionale de' subaffitti.

SEZIONE III.

Prestiti, Censi, Società, Transazioni.

33. I prestiti tanto ad interesse, che gratuiti inferiori alle lir. 500. L. -

Dalle lir. 500. in su pagano L. 3

Dritto Proporzionale:

Lire 1 per mille.

34. I censi pagano L. 5

Dritto Proporzionale.

Soldi 10 per ogni lire cento.

35. Si ritiene come prestito qualunque

que atto portante obbligo di pagamento senza espressione di causa, che cangi la natura dell' obbligazione.

36. Le lettere di cambio tratte da' commercianti iscritti nelle Camere di commercio, e contemplati negli articoli 33, e 34 della Legge 26 Agosto 1802 sono esenti dal Registro; come pure lo sono i fidi da commerciante a commerciante, o tra commercianti, ed altri non commercianti per affari però di commercio contemplati nell' art. 29 di detta Legge; sempreche il credito non sia stato ridotto ad atto autentico, o scrittura privata firmata dal debitore, nei quali casi sorte la natura, e paga la tassa di prestito.

37. Le cessioni di un credito sono riguardate, e tassate come prestiti.

38. Se le cessioni, e legali subingressioni in luogo, e stato del creditore non sono che accessorie, e comprese in un altro contratto soggetto a registro per cui sia già sottoposta al pagamento di un eguale, o maggior diritto la somma ceduta, non si esige alcun ulteriore diritto.

Quando però vengono fatte per atto separato, benchè siano accessorie,

Num. 7.

Dritto
Fisso.

e riservate nell' antecedente contratto principale, pagano il dritto fisso di L. 5

39. La costituzione, lo scioglimento, o recesso di società per oggetti di commercio, od industria pagano per ciascun contraente L. 5

40. Le transazioni oltre il dritto fisso di lir. 5 pagano sull' importare di quanto si è dalle parti transigenti convenuto rilasciarsi, pagarsi, o prestarsi. L. 5

Dritto Proporzionale.

Soldi 10 per ogni lire cento.

Se l' oggetto non ammette estimazione in comune commercio L. 15

Se la transazione non è che tacitativa di pretese reciproche paga L. 5

SEZIONE IV.

Contratti Nuziali, e Dotti.

41. Li contratti nuziali, ove il valore di ciò, che o per titolo di dote o altrimenti si porti dalla moglie al marito non oltrepassi le lire 1000, e non comprendano altre convenzioni oltre quelle generalmente portate dalla legge, pagano L. 3

Dalle lir. 1000 alle lir. 5000, pagano L. 3

*Dritto
Fisso.*

Dritto Proporzionale.

Lire 2. per ogni 1000.

Dalle lir. 5000. alle lir. 10000. L. 5

Dritto Proporzionale.

Lir. 3. come sopra.

Dalle lir. 10000 alle lir. 20000 L. 10

Dritto Proporzionale.

Lir. 4. come sopra.

Dalle lir. 20000. in su L. 15

Dritto Proporzionale.

Lir. 5 come sopra.

42. La contradote, o aumento, che si faccia dal marito, per l'oggetto del registro si calcola, e cumula colla dote.

43. Quando il dotante sia un estraneo, od un congiunto oltre il quarto grado civile, e non si tratti di doti provenienti da istituzione di pubblica beneficenza, si paga il diritto fisso, e la metà di più del dritto proporzionale stabilito dall'art. 41.

44. Quando ne' contratti nuziali, o di dote sianvi immischiati altri atti di donazione, od altri contratti per loro indole soggetti a registro, si regolano i diritti colle norme relative.

S E Z I O N E V.

Contratti, ed atti diversi non compresi nelle disposizioni precedenti.

45. Gli appalti di opere, e somministrazioni fatte per conto della Nazione, Dipartimenti Municipalità, Corpi, Stabilimenti, ed Amministrazioni qualsivogliano soggetti alla tutela pubblica L. 5

Dritto Proporzionale.

Lir. 2. per ogni lir. mille.

46. Gli appalti o nomine di ricevitori de' carichi pubblici pagano per ogni Comune soggetto alla ricevitoria L. 5

I Ricevitori de' Dipartimenti pagano per la ricevitoria del Dipartimento L. 100

47. L'atto, la proroga, o la rinnovazione dell'atto di compromesse pagano per ogni arbitro eletto L. 5

Le sentenze arbitramentali pagano L. 5

Dritto Proporzionale.

Lire 1. per ogni lire cento.

48. Le procure *ad negotia* se generali L. 10

Se speciali L. 5

Le procure *ad lites* avanti il Giudice di pace L. 3

*Dritto
Fisso.*

Avanti ai Tribunali di Prima Istan- za	L. 5
Avanti ai Tribunali d' Appello	L. 10
Avanti al Tribunale di Cassazione	L. 15
Le procure <i>ad lites</i> generali paga- no	L. 20

49. Gli atti di cauzione per qual-
sivoglia contratto, od atto soggetto a
registro pagano per ciascun atto e per-
sona, che si obblighi, ancorchè in via
meramente sussidiaria

L. 3

50. Le ricevute per pagamento d'
interessi e frutti sono esenti dal re-
gistro.

Le ricevute per pagamento di ca-
pitali, ed ogni altro atto di liberazio-
ne da un obbligazione soggetto a re-
gistro pagano

L. 3

Dritto Proporzionale

Il terzo del diritto proporzionale im-
posto all' obbligazione estinta, ancor-
chè sia questa anteriore allo stabili-
mento del registro.

51. Gli istrumenti e le scritture pri-
vate, che si ricevono dai Notaj ne'
proprij protocolli debbono registrarsi,
ancorchè non riguardino atti soggetti a
registro, e pagano in questo caso

L. 5

52. Le scritture private non conte-
nenti atti soggetti a registro e che si

Dritto
Fisso .

registrano affine di ottenere alcun privilegio, ed ipoteca in conformità dell' art. 3. Titolo I. del presente Regolamento pagano

L. 5

53. Nei casi contemplati da due articoli precedenti quando l' istrumento o la scrittura, che si porta al registro riguarda un atto, che ammette estimazione in denaro si paga oltre il diritto fisso

L. 75

Dritto Proporzionale.

Soldi 5. per ogni lire cento.

54. Quando in un atto vi sono più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre e dovuto per ciascuno di esse, e secondo la sua specie il diritto particolare portato dal presente Regolamento, che la riguardi.

55. Le convenzioni segrete, e tutte le *controcarte* relative ad un principale contratto soggetto al registro non producono verun effetto civile, quando esse pure non siano state registrate.

56. Qualora dette convenzioni segrete o *controcarte* alterino il contratto principale o nella maggior durata, o nel prezzo maggiore desumibile anche dai soli patti in esse ap-

posti devono necessariamente registrar-
si nello stesso termine prescritto pel
registro del contratto principale sotto
pena di nullità di esse convenzioni e
contro-carte; non ostante la quale si
pagherà la tassa corrispondente all' au-
mento, od al nuovo contratto da esse
portato, e vi sarà luogo inoltre alla
penale prescritta per chi denuncia un
prezzo convenzionale minore del vero.

S E Z I O N E VI.

Eredità, Legati, Donazioni.

57. Sono soggetti al registro gli ac-
quisti *ab intestato*, per atto di ulti-
ma volontà, per donazione, in causa
di morte, o fra vivi.

1. De' stabili.

2. Dei dominj diretti, od utili,
usufrutto, commodità di frutti, deci-
me, rendite, e prestazioni perpetue,
rendite, e prestazioni vitalizie, e pen-
sioni.

3. Dei crediti, e dei capitali por-
tati da obbligazione in iscritto.

4. Delle somme in denaro, e dei
mobili specificamente enunciati nella
disposizione.

Il danaro, e i mobili cadenti in eredità *ab intestato* o che non sono se non implicitamente compresi, o genericamente enunziati nella disposizione, sono esenti dalla formalità, e tassa del registro. Ne sono pure esenti in qualunque caso le rendite sul *Monte Napoleone*

5. De' negozj, e stabilimenti commerciali, ancorchè non consistessero che in danari, mobili, e crediti.

58. Detti acquisti pagano come segue.

In linea retta ascendente e discendente

Tra fratelli, e sorelle L. 5

Lire 2. per ogni cento L. --

Dritto Proporzionale.

Tra zio, e nipote L. 10

Lir. 3. per cento.

Dritto Proporzionale.

Se per altri congiunti sino al settimo grado civile L. 15

Lir. 4. per cento.

Dritto Proporzionale.

Fra congiunti oltre il settimo grado e tra estranei L. 20

Dritto Proporzionale.

Lir. 6. per cento.

Fra Marito, e Moglie come tra fratelli e sorelle.

*Dritto
Fisso.*

59. Il diritto fisso si paga da ciascun acquirente ancorchè la disposizione fosse unica ed individua.

60. Quando i predetti acquisti nella stessa persona eccedano complessivamente le lir. 50m. fino alle lir. 100m. inclusivamente, si esigerà il mezzo per cento di più sulla somma totale.

Dalle lir. 100m. alle 200m. l'uno.

Dalle lir. 200m. alle 300m. l'uno e mezzo.

E così progressivamente un mezzo per cento di più di lir. 100 in 100m. fino al 4. per cento di dritto addizionale e non più.

61. I figli non legittimi pagano come gli estranei su tutto quanto viene loro deferito per lasciti e donazioni anche di ascendenti, oltre quanto e loro devoluto a termini della Legge.

62. Nella computazione de' gradi fra congiunti per l'effetto del registro non si considera il diritto di rappresentazione.

63. Sono esenti dal pagamento del dritto proporzionale gli acquisti menzionati nell'art. 57. quando non ecce-

dano la somma o il valore di lire duecento.

64. Le donazioni in causa di matrimonio o in causa di dote pagano come le doti.

65. L'usufruttuario ed erede non potranno eseguire le disposizioni particolari soggette a registro se non constaterà loro essere stati pagati i dritti competenti, a pena di lire cento, più d'una somma eguale all'importare di ciascun dritto.

SEZIONE VII.

Dei contratti della Nazione e dei beni ed effetti nazionali.

66. Chi acquista dalla Nazione è obbligato a far seguire la registrazione dell'atto a propria diligenza e spesa. Il dritto per ogni contraente, esclusa la Nazione, e per ogni atto e di

L. 5

67. Chi prende in affitto dalla Nazione è obbligato al registro ed alle tasse conseguenti, come chi prende in affitto da' privati.

68. La stessa disposizione ha luogo per le sovvenzioni che si fanno dalla

Nazione con obbligo di restituzione.

69. Le contrattazioni delle rendite sul Monte Napoleone anche tra privati e privati sono esenti dalla formalità del Registro.

70. Indipendentemente dai contratti sovramenzionati, chi contratta colla Nazione è tenuto indistintamente a far seguire la registrazione dell'atto, ed a pagarne il dritto come all'articolo 66.

TITOLÒ III.

Norme per determinare il capitale su cui deve regolarsi la liquidazione e il pagamento del dritto proporzionale.

71. **N**elle vendite ed altri contratti menzionati negli articoli 16 e 17. Sez. I. Tit. II. il capitale è costituito dal prezzo espresso, a cui si sono riferite le parti, più l'importare di tutti gli altri corrispettivi e patiti a favore del venditore.

72. Nelle permutate dove non vi sia supplemento di prezzo da una delle parti, il capitale è determinato dal valore di uno dei due fondi.

73. Tale valore è ragguagliato a due vol-

te il valore censuario di quello dei fondi permutati che ha un estimo maggiore.

74. Nelle permutate in cui vi è supplemento di prezzo, il capitale è determinato dal valore del fondo che vale meno. Detto valore è ragguagliato come all' articolo precedente.

75. Dove non esiste un catastro regolare, che determini tale valore, si deduce questo dalla somma che paga il fondo per l' imposta prediale.

76. Il contribuente che si credesse gravato dal ragguaglio del capitale sulla base fissata dall' articolo precedente, potrà (non ritardato in via di deposito il pagamento sulla detta base) far seguire la stima del fondo in contraddittorio di un perito per l' interesse della Nazione. In caso di disparere tra i due periti, il terzo eletto dal Giudice di pace pronunzia definitivamente.

La spesa totale della stima è a carico di chi ne ha fatta la domanda. Risultando la stima maggiore di due volte il valore censuario si paga il supplemento della tassa; risultando minore si restituisce il dritto depositato per la somma concorrente.

77. Le disposizioni degli articoli 73 75 76 hanno luogo in tutti i casi, in cui si tratti di liquidare il valore de' fondi stabili non stato espresso dalle parti, o espresso in somma minore del doppio valore censuario.

78. Nelle costituzioni ed affrancazioni d'

enfiteusi, livelli, e fitti perpetui o considerati come perpetui, il capitale è costituito in ragione di lire cento per ogni lire cinque delle annualità convenute tanto in denaro, che in generi, opere, od altro; più l'importare delle anticipate, buon ingresso, adevalli, ed altri corrispettivi a favore del Direttario.

79. Le prestazioni in generi, opere, ed altre prestazioni qualsivogliano si calcolano sul valore che hanno in comune commercio al tempo del contratto o disposizione di ultima volontà nel luogo ove si debbono eseguire. Quest' articolo è comune a qualunque contratto o disposizione.

80. Negli affitti e livelli temporari il capitale è costituito cumulando le mercedi annuali espresse nel contratto tanto in danaro, che in generi, opere od altro per tutti gli anni del contratto, ed aggiungendovi il valore delle anticipate ed altri corrispettivi a favore del loro locatore.

81. Ne' contratti nuziali, doti, lasciati, e donazioni, tanto per atto fra vivi quanto di ultima volontà che vestano la natura di dote o di donazione per causa di nozze, il capitale è ragguagliato sulla somma in danaro, o in mobili e stabili stimati espressa nell'atto.

Quando i stabili non siano stimati, ha luogo la disposizione degli articoli 73 e 75.

82. Nei prestiti, e nei crediti considerati

come prestiti, si riguarda il capitale espresso nell'atto, e che ne fa l'oggetto.

83. Se nella costituzione e cessione de' vitalizj e pensioni non è stato espresso il capitale, questo si ragguaglia in ragione di lire cento per ogni lire otto dell'annualità.

84. Nelle transazioni il capitale è determinato dalla somma in danaro che si paga, dal valore dato dalle parti ai mobili e stabili che si rilasciano, o alle prestazioni che si convengono.

Quando le parti non ne abbiano espresso il valore, si liquida questo colle norme stabilite dal presente regolamento.

85. Negli appalti d'opere o somministrazioni, il capitale è desunto dal prezzo espresso, e in difetto, dal valore in cui saranno liquidati gli oggetti cadenti nell'appalto.

I pagamenti in più rate o annualità si cumulano, e vi si aggiunge il valore delle anticipate, ed altri corrispettivi a favore di chi dà l'appalto come negli affitti.

86. Nelle trasmissioni di proprietà che si effettuano per morte, o per donazione, il valore de' stabili è determinato come negli art. 73. e 75.

Il valore de' dominj diretti come all' art. 78.

Il valore de' livelli o dominj utili è determinato come quello della piena proprietà, deducendo però dal valor capitale così for-

mato lire cento per ogni lire cinque dell' annualità.

Il valore dell'usufrutto o comodità di frutti è ragguagliato alla metà del valore della proprietà piena.

Il valore della proprietà separata dall'usufrutto è ragguagliato come l'usufrutto.

Il valore delle decime, rendite, e prestazioni perpetue si determina in ragione di lire cento per ogni lire cinque di annualità da liquidarsi prima se vi è luogo in conformità dell'articolo 79.

Il valore delle rendite e prestazioni vitalizie o pensioni è ragguagliato in ragione di lire cento per ogni lire otto di annualità.

87. Il valore de' mobili *specificamente* enunciati nella disposizione e dichiarato dalle parti sulla nota che ne presentano.

L' Ufficio del Registro può dimandarne e farne seguire la stima. Riuscendo questa non maggiore del valore dichiarato dalle parti, la spesa tanto del proprio, che del Perito della parte, e del terzo Perito è a carico dell' Ufficio del Registro. Riuscendo maggiore la spesa totale della perizia è a carico del contribuente, e la tassa si regola sul valore della stima, salva inoltre la disposizione dell' art. 112.

88. Il valore de' Negozi e stabilimenti commerciali è pure dichiarato dalle parti in massa senza presentazione d' inventario. L' Ufficio del Registro può richiedere, che la

Camera di commercio lo fissi. La decisione della Camera fa stato tanto per il contribuente che per l'Ufficio.

La Camera di commercio è quella del luogo del negozio o stabilimento commerciale.

Il valore non si intende, che dedotti i debiti; nessun'altra deduzione è ammessa.

89. Il valor capitale degli oggetti cadenti nelle sentenze arbitramentali è determinato e liquidato colle norme sovra prescritte, secondo la diversa loro natura.

90. Nelle ricevute, ed altri atti qualunque di liberazione, il capitale è formato dal totale delle somme, o capitali, di cui il debitore viene ad essere liberato.

91. I mobili e scorte che fanno parte di un contratto soggetto a Registro sono computati per lo stabilimento del capitale che regola il dritto proporzionale, e se ne determina il valore ne' modi fissati nel presente Regolamento.

92. Quando negli atti o contratti non sia espresso il valore dei mobili, prestazioni in genere, opere, od altro, chi ha l'obbligo del Registro ne fa la dichiarazione estimatoria; l'Ufficio del Registro può non acquietarsi, e domandare che ne segua la perizia sulle basi fissate dal presente Regolamento, e in difetto a termini di pratica. Hanno luogo nel resto le disposizioni dell'art. 87.

93. In tutti i casi sopra espressi, eccettuato quello dell'art. 88 non si ha riguardo

do nella costituzione del valore per l'effetto del registro ai pesi di qualsivoglia natura.

94. Il dritto proporzionale seguita le somme, e i valori di venti in venti lire inclusivamente e senza frazione.

95. Quando nella liquidazione del dritto proporzionale una frazione di somma non porta un saldo per pagamento del dritto, si esige il saldo intero a favore della nazione.

T I T O L O I V .

Da chi, dove, e dentro qual termine debba farsi seguire la registrazione, ed a carico di chi siano i dritti di Registro.

96. **G**LI istrumenti e le scritture ricevute dai Notaj, debbono dagli stessi Notaj presentarsi alla registrazione, e pagarsene i dritti nell'Ufficio del cantone ove essi risiedono.

Il termine è di giorni trenta, se i Notaj risiedono nel comune, ov'è il Registro.

Di giorni 50 se non risiedono nello stesso comune,

97. I Notaj contravventori pagano a titolo di multa per ogni contravvenzione lire cento, più una somma eguale all'importar del dritto tanto fisso che proporzionale.

Num. 8.

E ciò oltre i diritti di registro pei quali soli avranno il diritto di rimborso verso le parti.

98. I Notaj recidivi sono multati del doppio: recidivi di nuovo, saranno interdetti dall'esercizio della professione.

99. Gli articoli 96 97 98 sono comuni ai cancellieri e segretarj degli ufficj de' corpi amministrativi, e giudiziarij rispetto agli atti di essi corpi ed ufficj soggetti al registro.

L'ufficio del registro presso cui essi cancellieri e segretarj debbono fare registrare detti atti è l'ufficio del Cantone, in cui essi esercitano le loro funzioni.

100. I notaj, cancellieri, e segretarj che avranno anticipato come sopra i dritti di registro, ne ottengono dalle parti il rimborso.

Quando le parti, trascorsi i termini prefissi alla registrazione e fra giorni dieci dalla notificazione loro fatta del seguito pagamento de' dritti di registro, non si prestino al rimborso, vi sono compulsi a favore del pagante coi modi e privilegj competenti alla nazione.

101. Gli atti menzionati nell'art. 2 tit. I. del presente regolamento fatti per scrittura privata non depositata nei protocolli de' notaj, o per convenzione verbale nei casi permessi dalla legge, devono sotto pena del doppio dritto, farsi registrare dalle parti entro i termini prescritti dall'articolo 96 da misurarsi dalla data della scrittura, o dall'adempimento di fatto dell'atto medesimo quando

la scrittura apparisca di data posteriore, o non sia intervenuta scrittura.

102. Gli atti per scrittura privata o convenzione verbale potranno essere registrati nel Cantone dove sono situati tutti o la maggior parte de' beni cui detti atti si rapportano, o nel Cantone del domicilio di quella; o quelle delle parti, cui è imposto l'obbligo del pagamento della tassa.

103. I testamenti, e codicilli non stati registrati pendente la vita del testatore in conformità dell'art. 96 lo dovranno essere due mesi al più tardi dopo la morte di esso a diligenza degli eredi, legatarj, donatarj, o esecutori testamentarj. La registrazione segue nel Cantone ove il testatore avea ultimamente il domicilio. La registrazione fatta da un interessato in un ufficio di registro serve per tutti gli altri interessati presso lo stesso ufficio.

104. Qualunque acquirente per titolo ereditario, atti di ultima volontà, o donazione per causa di morte, dovrà avere fatta seguire la registrazione della sostanza acquistata.

Fra due mesi dalla morte del defunto se questi è morto nel Regno.

Di quattro mesi se è morto non nel Regno, ma nell'Italia.

Di sei mesi se in tutt'altra parte d'Europa.

Di un anno se in America.

Di due se in Affrica, od Asia.

105. Se nei termini sovra prescritti non si presenta all'ufficio del registro chi intende di usare i diritti di erede e di acquirente, l'amministratore o detentore qualunque degli effetti cadenti sotto il registro o spontaneamente, o sopra eccitamento *d'Ufficio* è tenuto a denunciarli nel successivo termine di un mese, ed a pagare i corrispondenti dritti a carico degli effetti medesimi.

106. Se chi si presenta nella qualità di erede o d'acquirente, come sopra, dichiara di avere adita, o di voler adire l'eredità col beneficio della legge ed inventario, o di essere nel termine a deliberare sull'accettazione, paga non di meno i dritti fissi, e proporzionali: salvo in caso di aprimento di concorso de' creditori dipendentemente dalla astensione, o ripudia, il diritto a que' creditori che rimanessero scoperti, di ripetere quanto fu pagato a titolo di diritto proporzionale.

107. Quando il terzo detentore od amministratore è già nominato dal Giudice nel concorso de' creditori apertosi prima della scadenza del termine prefisso per la registrazione, l'azione dell'ufficio del registro è sospesa. Può per il detto uffizio insinuarsi nel concorso e domandare le cautele provvisionali per il caso in cui possa farsi luogo all'esigenza de' dritti.

Scoprendosi in seguito all'ultimazione del

concorso nuova sostanza, non può questa devolversi ad alcuno, se prima non sono pagati i dritti competenti di registrazione.

108. Gli atti fuori del Regno dovranno essere registrati nell'ufficio del Cantone dove sono situati i beni o la maggior parte de' beni stabili cui quelli si riferiscono. Quando gli atti non si riferiscono a beni stabili, saranno registrati nell'ufficio del cantone dell'ultimo domicilio dei contraenti se essi, o altro di essi è suddito, in difetto potranno essere registrati in qualunque ufficio di registro del Regno.

109. Il termine per la registrazione degli atti fatti dai sudditi fuori di Stato e contemplati nell'art. 13 tit. I. è stabilito come segue:

Se l'atto è fatto in uno Stato confinante col Regno, il termine è di giorni 40.

Se in uno Stato non confinante, ma situato nell'Italia, di giorni 50.

Se fuori dell'Italia, ma in Europa, di giorni 90.

Se in America di un anno, e di due se in Affrica od Asia.

110. Gli acquisti per successioni, legati, donazioni a causa di morte si registrano.

Se trattasi di proprietà, usufrutto, livelli, decime e rendite su beni stabili, nell'ufficio del cantone dove sono situati.

Se d'altri effetti, nel luogo, ove il defunto teneva ultimamente il suo domicilio.

111. Insieme con quella dell'acquisto deve eseguirsi la registrazione contemporanea dell'atto che ne costituisce il titolo, sempre che non sia questa stata precedentemente eseguita nello stesso ufficio da altro dei cointeressati in conformità dell'art. 103.

112. Chiunque negli atti, e dichiarazioni che si presentano al registro ha occultato o diminuito in qualsivoglia maniera la quantità, il prezzo, o valore del capitale su cui si regola il pagamento del dritto, è multato nel pagamento del quadruplo della tassa, salvo se la differenza non cada che sul valore di cosa che ammette estimazione di perito, in qual caso la pena non ha luogo che dove la perizia legale porta la stima a un ottavo almeno di più del valore dichiarato dalla parte.

113. La Nazione ha azione sopra i frutti dei beni di qualsivoglia specie sul cui valore vi è luogo a diritto di registro, in qualunque mano i beni si trovino.

114. I diritti in generale sono a carico di chi acquista, e così, del compratore - cessionario - conduttore, od appaltatore - censualista attivo - affrancante o redimente - dei permutanti, dividendi, transigenti, socj - del mutuario - del debitore della rendita vitalizia o pensione - della persona dotata - di chi riceve la dote - di chi ottiene la liberazione da un'obbligazione - dell'erede - donatario - legatario.

115. Non ostante la designazione sopraffatta della parte, a carico della quale ricader debba il pagamento del dritto di registro, anche l'altra parte contraente rimane solidariamente obbligata a favore dell'ufficio di registro per l'effetto però soltanto della tassa e non della penale.

(Il resto nel Tomo IV.)


INDICE


Delle materie contenute in questo terzo
Tomo,

B ollo della carta; introduzione del medesimo dal primo Maggio, ed abolizione del bollo delle cambiali; protesti ec	3, 50, 58, 66
Carne di manzo vendibile a soldi	26 47
Carta bollata; sua introduzione dal primo Maggio; ed abolizione del bollo delle cambiali, protesti ec. (V. Bollo della carta.)	
Consumo Dazj (di) V. Dazj	
Dazj di consumo da esigersi secondo le leggi, discipline del regno, a norma della tariffa vigente omissa	35
Demanio Suo stabilimento, e nomina dei rispettivi Direttori	
Diritti di privative. V. Privative	
Direzione del Demanio. V. Demanio	
Finanze: Obblighi dell' Ispettore generale delle medesime	17 e 24

- Giurisdizione, diritti e dazj di privata, e diritti regali s'intendono avvocati allo Stato, mediante l'indennizzazione ai Possessori da verificarsi* 8
- Ispettore generale delle Finanze. V. Finanze*
- Monete di conio della Repubblica Veneta. (V. Tariffa prima)* 76 e 82
- Privative: giurisdizioni, diritti, e Dazj, anche regali sono avvocati allo Stato, mediante l'indennizzazione ai Possessori da verificarsi* 8
- Pubblicazione delle leggi, tariffe, regolamenti, e Decreti dal 22 Dicembre 1803 al 12 Aprile 1806 su varj oggetti da farsi negli Stati Veneti. Ferma stante la proibizione delle merci Inglesi, restando aboliti tutti i Dazj intermedj delle Provincie del regno* 20
- Registro: Diritti da pagarsi per ciascun atto; Leggi, disposizioni e discipline* 89
- Regno Italico: Unione dello Stato Veneto al medesimo. (V. Stato Veneto)*
- Stato Veneto: Sua unione al regno Italico, e Feste da celebrarsi il dì primo Maggio* 73
- Tariffa delle monete di conio della Repubblica Veneta* 76 e 82
- Sale: Vendita e suo prezzo dal primo Maggio* 5
- Unione dello Stato Veneto al regno Italico. (V. Stato Veneto)*







ISTIT

B I